

CXLVª TORNATA

LUNEDI 16 MAGGIO 1927 - Anno V

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Pistoja, Sanminiati, Del Lungo, Pellerano) Pag. 7885

Oratori :

PRESIDENTE 7885

FEDERZONI, *ministro delle colonie* 7889

Congedi 7878

Disegni di legge (Approvazione di) :

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 » 7906

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2144, relativo alla istituzione dell'Ente nazionale « L'Italica » per la diffusione della cultura italiana all'estero » 7919

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, concernente, provvedimenti circa la disciplina di taluni consumi » 7922

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1254, recante provvedimenti per la tutela della sicurezza pubblica nelle provincie siciliane » 7925

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2295, recante provvedimenti per l'impiego dell'alcool come carburante » 7927

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente alcune modifiche alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, sulla istituzione dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù » 7930

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 71, relativo al contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma » 7933

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, che dà esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, firmato a Sana il 2 settembre 1926 » 7935

« Approvazione dell'Accordo addizionale alla

Convenzione di Roma del 6 aprile 1922, concernente la liquidazione della Cassa postale di risparmio di Vienna, stipulato in Roma fra l'Italia ed altri Stati il 23 febbraio 1925, nonchè del Protocollo relativo all'Accordo addizionale stesso » 7937

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2372, che modifica il comma 3º dell'art. 7 del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, sulle tariffe dell'energia elettrica 7945

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2373, recante disposizioni circa l'autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica » 7946

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1594, recante provvedimenti a favore delle località colpite da terremoti » . 7948

« Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 1041, contenente disposizioni per le zone paludive, estromesse e da estromettere dalla laguna di Venezia e da assoggettare a bonifica » 7952

« Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Milano-Bergamo » 7954

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, che reca disposizioni per l'assegnazione di un fondo speciale per la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume » 7956

« Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 852, che autorizza la spesa necessaria per assicurare la viabilità intorno al Santuario della Verna e ad alcuni altri Santuari dell'Italia centrale, e varia il tracciato della strada provinciale di serie n. 19 » (Tebro-Casentinese) » 7958

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione dei contratti da parte degli Enti costruttori di case popolari » 7961

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2186, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti a norma dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 »	7963
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1593, contenente modificazioni agli articoli 48 e 149 del Testo Unico sull'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 »	7965
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1612, riguardante provvedimenti relativi all'Amministrazione del fondo per il culto »	7967
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 181, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri ed architetti dei professori di disegno architettonico »	7969
« Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1525, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica, per l'esercizio finanziario 1926-27 »	7971
« Modificazioni alla legge elettorale politica »	7978
(Discussione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 »	7890
Oratori:	
BALBO, sottosegretario di Stato per l'aeronautica	7891
RAVA, relatore	7890
(Presentazione di)	7881, 7890
Giuramento (del senatore DE VECCHI)	7896
Messaggi	7881
Omaggi (Lettura di un elenco di)	7878
Omaggio a S. A. R. il Duca di Ancona	7885
Oratori:	
PRESIDENTE	7885
Relazioni (Presentazione di)	7882, 7889, 7947
Ringraziamenti	7880
Uffici (Riunione degli)	7889
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	7978

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri, dell'Interno, della Guerra, della Marina, della Aeronautica e delle Corporazioni, e i Ministri delle Colonie, delle Finanze, dei Lavori Pubblici, dell'Economia Nazionale e delle Comunicazioni; ed i Sottosegretari di Stato per la Presidenza

del Consiglio, per l'Aeronautica, per gli Affari Esteri, per l'Interno e per i Lavori Pubblici.

BELLINI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i signori senatori:

Artom per giorni 8, Barbieri per giorni 30, Battaglieri per giorni 15, Bevione per giorni 15, Bonin per giorni 15, Borsani per giorni 15, Capece Minutolo per giorni 30, Civelli per giorni 30, Di Lorenzo per giorni 30, De Seta per giorni 30, Di Sant'Onofrio per giorni 30, Ellero per giorni 30, Fano per giorni 15, Fortunato per giorni 30, Fratellini per giorni 15, Gabba per giorni 15, Garavetti per giorni 8, Garofalo per giorni 3, Ghiglianovich per giorni 30, Giordani per giorni 10, Grandi per giorni 9, Marcello per giorni 3, Marcora per giorni 30, Marescalchi Gravina per giorni 18, Martinez per giorni 30, Martini per giorni 30, Pagliano per giorni 3, Pais per giorni 18, Porro per giorni 15, Rebaudengo per giorni 4, Rota Attilio per giorni 20, Schiapparelli per giorni 20, Silvestri per giorni 8, Spada per giorni 20, Valvassori Peroni, per giorni 4, Villa per giorni 30, Zupelli per giorni 10.

Se non vi sono osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Bellini di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BELLINI, segretario, legge:

Associazione Nazionale Fascista per le biblioteche delle scuole italiane: *Origini e attributi del Fascio Littorio*.

Sua Eccellenza Tommaso Tittoni:

1° *Indice sistematico e cronologico della legislazione italiana;*

2° *Supplemento all'indice di cui sopra.*

Senatore Ruffini: *Ringraziamento a Sua Altezza il Principe di Piemonte per la sua presenza all'inaugurazione dei lavori della R. Accademia delle Scienze di Torino (13 febbraio 1927).*

Dallolio Alfredo: *Milano. Il Monastero Maggiore.*

Professore Antonio Boselli: *Una pagina di storia Maltese in uno scritto ignorato di Ugo Foscolo.*

Senatore Beltrami: *Iscrizioni attinenti alle vicende della Biblioteca Ambrosiana.*

Senatore Lusignoli:

1° *Sulla istruzione elementare;*

2° *Discorso politico agli elettori del Collegio di Roma (3 novembre 1919).*

On. Giacomo Acerbo: *Problemi ed interessi dell'agricoltura italiana (discorso).*

Senatore G. Indri: *Per la salute degli operai.*

Avv. Giulio Scagnetti:

1° *Dodici anni di storia finanziaria degli Stati Uniti d'America (1914-1926);*

2° *La politica monetaria dell'Inghilterra durante e dopo la guerra mondiale.*

Prof. V. Ferrero: *In difesa di un morto.*

Dott. Enrico Daciani: *Dimcio Debelianov.*

Sua Eccellenza A. Casertano: *Montecitorio.*

Senatore Sechi: *Libro registro 1927 e Supplemento.*

Ammiraglio Emilio Solari: *Riassunto dei dati statistici del Porto di Napoli dell'anno 1926.*

Ministero della Marina: *Annuario Ufficiale della Regia Marina dell'anno 1927, anno V.*

Ministero della Guerra: *Rivista di Artiglieria e Genio.*

Comune di Firenze: *Atti del Consiglio Comunale di Firenze.*

Sig. Oreste Pietrini: *La canzone del Duce.*

On. Maffei: *A Virgilio la Patria.*

Senatore Lusignoli: *Il nuovo ospedale della Vittoria a Monteverde.*

Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie: *I lavori di bonifica finanziati dall'Istituto federale nelle Venezie.*

Sig. Silvio Benco: *Commemorazione di Attilio Hortis.*

Dott. Pietro Sella: *Il procedimento civile nella legislazione statuaria italiana.*

Senatore Secondo Frola: *Discorsi del senatore Secondo Frola.*

S. E. Tommaso Tittoni: *La Bessarabia, la Romania e l'Italia.*

On. Giuseppe Gentile: *Il problema demografico italiano in rapporto alla politica estera.*

Senatore Nerio Malvezzi: *Commemorazione di Emilio Costa.*

Prof. Luigi Rossi: *Corso di diritto pubblico comparato nella facoltà di scienze politiche all'Università di Roma.*

Sig. Edoardo Ruffini Avondo: *I sistemi di deliberazione collettiva nel medio evo italiano.*

Prof. Francesco Scandoni: *I Rettori e Vice Rettori della Università di Napoli nel 700.*

Dott. Edoardo Ruffini Avondo: *Le origini del Conclave papale.*

Senatore Malvezzi:

1° *L'ideale politico di Dante. Cenni storici sul liceo musicale di Bologna;*

2° *Opuscoli diversi relativi a nozze, ecc.*

Direttore generale del Consorzio per mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908: *Relazione del Comitato e dei revisori dei conti al Consiglio di amministrazione per l'anno 1926.*

Senatore Lusignoli:

1° *I diritti dell'uomo sulla donna;*

2° *Beneficenza e previdenza;*

3° *Sul disegno di legge: « Indennità caroviveri agli impiegati delle Provincie e Comuni ».*

Senatore Crispolti Filippo:

1° *Alessandro Manzoni (discorso). Milano, s. a.*

2° *Roma e il progetto Martini sulle Belle Arti. Roma, s. a.*

3° *L'origine intima dei « Promessi Sposi ». Torino, s. a.*

4° *Il nuovo progetto di legge sui beni ecclesiastici. Roma, 1887.*

5° *Il laicato cattolico italiano. Roma, 1890.*

6° *Sul duello (conferenza), Siena, 1893.*

7° *Gli effetti dell'astensione politica dei cattolici (discorso). Bologna, 1887.*

8° *I Congressi e l'organizzazione dei Cattolici in Italia. Roma, 1897.*

9° *La proprietà artistica e l'editto Pacca innanzi ai magistrati. Firenze, 1898.*

10° *Parole d'apertura pronunziate per incarico delle Dame Ordinatrici. Torino, 1899.*

11° *Pel giubileo di G. Carducci (discorso). Firenze, 1901.*

12° *La « Laus Vitae » e l'intera opera di Gabriele D'Annunzio. Firenze, 1904.*

13° *Il Canto di Guido da Montefeltro (lettura dantesca). Firenze, 1907.*

14° *Il partito popolare italiano*. Roma, 1919.

15° *Chiese e arte* (conferenze). Torino, s. a.

16° *Dante e S. Francesco* (canto XI del Paradiso). Roma, 1912.

17° *In memoria di mio fratello* (sonetti). Firenze, 1912.

18° *I due tipi del giornale cattolico* (saggio). Bologna, 1912.

19° *Pel terzo centenario di S. Camillo de Lellis* (discorso). Torino, 1914.

20° *Il Manzoni storiografo secondo Benedetto Croce* (lettera all'autore).

21° *L'Unione delle arti in servizio di Dio*. Roma, 1916.

22° *Riforma costituzionale* (lettera a Goffredo Bellonci).

23° *Due giubilei e un Museo Salesiano* (discorso). Torino, 1918.

24° *Il cinquantenario del primo Ospedale infantile*. Roma, 1919.

25° *Premiazione dei corsi femminili di sanità* (discorso). Torino, 1919.

26° *La questione pontificia in Italia*. Milano, 1919.

27° *I « Promessi Sposi » secondo Benedetto Croce*. Roma, 1921.

28° *Rimpianti*. Milano, 1922.

29° *Alessandro Manzoni* (discorso). Roma, 1923.

30° *Grandi anime* (discorsi). Roma, 1925.

31° *Il Barone Carlo Ricci des Ferres* (discorso commemorativo). Torino, 1825).

32° *Poesie*. Bologna, 1900.

33° *Un duello* (romanzo). Milano, 1900.

34° *Don Bosco*. Torino, 1914.

35° *Dante e la nostra guerra* (in « Numero unico Dantesco »). Milano, 1915.

36° *Il rinnovamento dell'educazione*, Milano, 1920

37° *Gli insegnamenti di Dante agli artisti cristiani* (discorso). Ravenna, 1921.

38° *Come dobbiamo intendere Dante* (in « Scritti vari per il sesto centenario della morte di Dante Alighieri »). Milano, 1921.

39° *Un quadernetto inedito di Alessandro Manzoni* (in « Vita e pensiero », anno X, 1924).

40° *Il canto delle stimate* (in « Vita e pensiero », anno X, 1924).

41° *San Luigi Gonzaga*. Mantova, 1924.

42° *Nuovi aneddoti sulla vita di Cavour*

43° *Un giurì d'onore a Roma nel secolo XVI*. Roma, 1925.

44° *A. Fogazzaro nella « Vita di T. Gallearati-Scotti »*. Roma, 1926.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dalle famiglie dei defunti senatori Bianchi Leonardo, Carle, Comparetti e Riolo alcune lettere di ringraziamento per le commemorazioni fattene.

Prego il senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, segretario, legge:

« Eccellenza,

« Da parte della mia famiglia e mia prego l'Eccellenza Vostra di volere accogliere i sensi della viva riconoscenza per le nobili espressioni con le quali volle ricordare, nell'Alto Consesso, la figura di nostro Padre, spentosi mentre ancora invocava dal Governo Nazionale nel quale confidava, provvidenze sociali a favore del consolidamento e del perfezionamento etico della gente italiana.

« Voglia altresì, Eccellenza, rendersi interprete presso l'Assemblea di questi nostri sentimenti di gratitudine ed accettare i sensi della mia personale devozione.

« Dev.mo

« Prof. VINCENZO. BIANCHI

« Deputato al Parlamento ».

« Torino, 7 aprile 1927.

« Eccellenza,

« E con animo veramente commosso che ho letto la commemorazione che Vostra Eccellenza ha pronunciato al Senato, ricordando il mio compianto consorte. Conserverò fra le memorie più care la pubblicazione gentilmente inviata e mentre prego Vostra Eccellenza di rendersi interprete dei miei sentimenti di gratitudine ai colleghi del Senato per la partecipazione presa alla sventura che mi ha colpito, porgo a Vostra Eccellenza unitamente a mio figlio l'espressione della più sentita devozione.

« ADELE CARLE ».

« Naro, 4 aprile 1927.

« Ci è stata consegnata la copia del resoconto che contiene la commemorazione del nostro estinto e la gentile lettera dell'E. V., e mentre profondamente grati ringraziamo il Senato del Regno per le condoglianze inviate, esprimiamo all'E. V. che ha voluto così nobilmente ricordare il nostro capo, i sensi dellé più vive grazie e della più profonda devozione.

« Gradisca l'Eccellenza Vostra i nostri profondi ossequi con cui ci onoriamo di essere

« Dev.ma

« Contessa RAFFAELLA RIOLO RICCIO DEL PIANO
« e Famiglia ».

« Firenze, 6 aprile 1927.

« Ringrazio a nome di tutta la famiglia per le condoglianze che Ella mi rivolge a nome del Senato e di avermi trasmesso copia del resoconto che contiene la commemorazione che Ella ha pronunciato in Senato rievocando con elevate parole l'opera dell'avo nostro senatore Comparetti.

« La prego di farsi interprete presso il Senato della nostra gratitudine.

« ALBANO MILANO COMPARETTI »:

Messaggi del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Dal Presidente della Corte dei conti ho ricevuto i seguenti messaggi:

« Roma, addì 29 aprile 1927.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E., l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella prima quindicina del mese di marzo 1927.

« Il Presidente

« F.to PEANO ».

« Roma, addì 29 aprile 1927.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei Conti nella seconda quindicina del mese di aprile 1927.

« Il Presidente

« F.to PEANO ».

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Bellini di dar lettura al Senato dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza durante l'intervallo delle sedute.

BELLINI, segretario, legge:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Capo del Governo, Primo ministro:

Provvedimenti per incoraggiare la esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura (964).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 503, contenente provvedimenti per assicurare il funzionamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (968).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, contenente norme relative alla istituzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni (969).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, concernente l'obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina del grano (970).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927 n. 650 concernente provvedimenti relativi all'opera Nazionale « Dopo lavoro » (971).

Dal ministro degli affari esteri:

Approvazione della Convenzione sull'eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla conferenza internazionale del lavoro nella sua settima sessione (1925) (966).

Dal ministro dell'interno:

Modificazioni dell'art. 87 della legge elettorale politica, Testo Unico 17 gennaio 1926, n. 118 (963).

Dal ministro delle finanze:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, riguardante l'am-

missione degli ufficiali della M. V. S. N. all'assegnazione degli alloggi dell'istituto nazionale per le case degli impiegati statali (967).

Dal ministro dei lavori pubblici :

Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree (965).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanze :

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (925);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2375, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia università di Perugia (792);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2374, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia università di Bari (793);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (774).

Dagli Uffici centrali :

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, recante l'autorizzazione di impiegare in mutui le disponibilità degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (714).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignano e della frazione di Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina (670).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2193, concernente provvedimenti per il completamento del porto di Marghera in Venezia (700);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 16 recante provvedi-

menti per la dispensa dal servizio dei magistrati dell'ordine amministrativo (776);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29 concernente le facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato (732);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, che dà esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, firmato a Sana il 2 settembre 1926 (687);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento nuovo del porto di Venezia a Marghera (667);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1207, che abroga il Regio decreto-legge n. 1995 del 23 ottobre 1924, concernente l'esenzione dalle tasse postali ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'erario (651);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a banche ditte istituti ed enti del recapito della propria corrispondenza in loco (652);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1209, relativo all'assegnazione straordinaria per la costruzione e l'adattamento di edifici postali-telegrafici (653);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1525, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1926-27 (596);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, che reca disposizioni per l'assegnamento di un fondo speciale per la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume (668);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988 e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali-telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici se-

condari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali (686);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271 riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico (724);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 95, relativo alla autorizzazione all'acquisto della villa della Farnesina in Roma da parte dello Stato (762);

Determinazione dei limiti fra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dell'intendente di finanza in rapporto alle trasgressioni alle disposizioni tributarie (679);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923 (780);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, concernente la estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno (657);

Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2124, concernente la soppressione delle cause d'ineleggibilità e di incompatibilità tra le funzioni di deputato al Parlamento e di podestà (737).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente alcune modifiche alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, sulla istituzione dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (777).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (789).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1441, che restituisce efficacia giuridica ad alcuni decreti-legge decaduti a termine degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 (716).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale su

balterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (614).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1949, concernente provvedimenti a favore dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie (638).

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 852, che autorizza la spesa necessaria per assicurare la viabilità intorno al Santuario della Verna e ad alcuni altri Santuari dell'Italia centrale, e varia il tracciato della strada provinciale di serie n. 19 (Tebro-Casentinese) (702).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 71, relativo al contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma (819).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza il contributo straordinario di lire 900,000 per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero (699).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, riguardante modificazioni alla legge d'ordinamento della Regia guardia di finanza (599).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà alla Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi (739).

Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero (949).

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore (820).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione dei contratti da parte degli Enti costruttori di case popolari (715).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente la cauzione dovuta da Casse di risparmio assuntrici della ricevitoria e di esattorie nella stessa provincia (731).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1143, concernente la

concessione di mutui agrari fondiari agli invalidi di guerra rurali (704).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1757, che fonde la sezione di credito del Monte di Pietà di Padova con la Cassa di risparmio di Padova (634).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua al Tesoro sul provento delle tasse portuali (711).

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (785).

Conversione in legge del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali (788).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali (804).

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, concernente il riordinamento degli studi universitari d'ingegneria (770).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo *War* (608).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, concernente mutui a talune industrie interessanti la difesa nazionale (620).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1482, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione (645).

Conversione in legge del Regio decreto 21 novembre 1926, n. 2208, recante disposizioni riflettenti i sottufficiali del corpo Reale equipaggi marittimi dispensati dal servizio di autorità durante il 1°, 2° e 3° trimestre dell'anno 1924 (703).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo

alla proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli (710).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili (726).

Istituzione di una sezione speciale di Corte di appello in Rodi (861).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, per provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia in seguito all'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca (625).

Eccezionale ammissione di nuovi elementi nella camera consolare (948).

Ordinamento della carriera dei cancellieri (947).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, recante provvedimenti per l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma (745).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1023, portante modifiche agli articoli 15 e 44 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, circa l'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma (746).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, concernente modifiche al Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'ordinamento del Governatorato di Roma (747).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2056, concernente il conferimento al Governatore di Roma dei poteri necessari per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi del Governatorato (748).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 186, circa la restituzione all'Ungheria di due Codici Corviani (816).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli e dai provveditori alle opere pubbliche (742).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1500, che reca provvedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari (646).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti (782).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 76, contenente norme per la esecuzione degli sfratti nel territorio dell'Alto Commissariato di Napoli (783).

Ordinamento della carriera diplomatico-consolare (946).

Omaggio a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova Duca di Ancona.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi.

Sono particolarmente lieto di annunziarvi che nel marzo decorso S. A. R. il Principe Eugenio, Alfonso, Carlo, Maria, Giuseppe di Savoia-Genova, Duca di Ancona, avendo compiuto il 21° anno, è entrato, a termine dell'articolo 34 dello Statuto, a far parte del Senato e il Suo nome è stato iscritto nell'Albo dei senatori del Regno.

Il Senato ascrive a Suo onore altissimo di accogliere nel suo seno un altro Principe dell'Augusta Casa Sabauda, fortuna d'Italia. Chiedo al Senato che mi autorizzi a rivolgere in Suo nome fervidi rallegramenti e congratulazioni a S. A. R. il Duca di Ancona ed all'Augusto suo genitore il Duca di Genova, con i nostri omaggi. (*Vivi applausi*).

Commemorazioni dei senatori Pistoja, Sanminiatelli, Del Lungo e Pellerano.

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano i senatori e i ministri*).

Onorevoli colleghi,

La breve interruzione dei nostri lavori ci ha recato nuovi lutti dolorosi.

Si è spento il 18 aprile in Isola Dovarese, che gli aveva dato i natali il 21 aprile 1838, il tenente generale Francesco Pistoja. La sua vita è luminoso esempio di meritata ascensione. Nato di un umile artigiano, si era av-

viato al sacerdozio ma la voce della Patria che si preparava alla lotta contro l'Austria fu per lui irresistibile e nel marzo 1859 fuggì di seminario per correre ad arruolarsi nella brigata Savoia a Torino. Combattè sotto quelle insegne così valorosamente da meritarsi, appena finita la campagna, la nomina per merito di guerra a sottotenente di fanteria: nell'esercito percorse poi, per le sue eminenti virtù di scienza, di attività e di coraggio una brillantissima carriera. Fece nel 1860-1861 la campagna contro il brigantaggio nel 1866, passato nello stato maggiore, partecipò da capitano all'investimento di Mantova fu poi per vari anni all'Istituto topografico militare; promosso colonnello nel 1886, fu dapprima comandante di reggimento, indi capo di stato maggiore del 7° corpo d'armata nel 1896 maggior generale, al comando della brigata Pinerolo, anche in Africa; indi nel 1898 tenente generale, dapprima comandante della divisione militare di Brescia e poi del 7° corpo d'armata in Ancona, dove, nel 1900 colpito dai limiti di età, dovette uscire dal servizio attivo, finchè nel 1910 fu collocato a riposo per anzianità di servizio. Ma non per questo cessò il Pistoja di dare l'opera sua all'esercito, giacchè nel 1912 fu inviato in missione in Libia per lo studio delle fortificazioni e fu poi anche richiamato per breve tempo durante la grande guerra.

Ma, se eminenti furono i suoi meriti militari grandi furono del pari le sue benemeritenze parlamentari. Il collegio di Casalmaggiore lo inviò alla Camera nel 1900 per la 20^a Legislatura e il mandato gli riconfermò per le tre legislature successive fino al 1919. Grande autorità e prestigio seppe il Pistoja acquistarsi durante il lungo periodo della deputazione politica; fu assiduissimo ai lavori della Camera e delle Commissioni e seppe farsi specialmente apprezzare ed ascoltare nei suoi discorsi in materia militare, coi quali, al pari che colle sue dotte relazioni, portò un notevole contributo allo studio dei problemi interessanti la difesa nazionale.

Patriota ferventissimo in ogni tempo, seguì sempre, anche se la tarda età più non gli consentiva di parteciparvi, con entusiasmo e fervore giovanili le gloriose vicende belliche della nostra nazione e non smarrì mai la fede,

nei destini radiosi della Patria, anche nei tristi anni dell'immediato dopo-guerra.

Il 1º marzo 1923, le sue benemerenzze gli valsero la nomina a senatore e noi lo avemmo carissimo. Era per lui un cruccio assai grave che i molti anni e gli acciacchi gli impedissero di esplicare fra noi quell'attività che avrebbe desiderato.

Con la morte di Francesco Pistoja la Patria perde un prode soldato, un benemerito cittadino, un'invitta anima d'italiano. Curviamo reverenti la fronte dinanzi alla sua salma e inviamo alla desolata famiglia l'espressione del nostro acerbo dolore. (*Benissimo*).

Il 1º maggio improvvisamente moriva in Roma, ancora nel pieno vigore delle forze, il senatore conte Donato Sanminiatielli.

Nobile famiglia gli dette i natali il 16 settembre 1866 in Nuova Orleans ove il padre, conte Fabio, era console generale d'Italia. Laureatosi in legge a 19 anni, entrava poco dopo nella carriera diplomatica riuscendo primo nel difficile concorso per un suo notevolissimo lavoro sulle conseguenze del Congresso di Vienna. Prestò apprezzato servizio alla Consulta, a Santiago e a Londra, ma per breve tempo, poichè a 24 anni lasciò la brillante carriera che gli si apriva e si dette all'insegnamento del diritto internazionale nell'Istituto Cesare Alfieri di Firenze, anche qui peraltro restando per un breve periodo, dal 1890 al 1893.

Ma le precipue sue cure, cui la maggior parte della vita egli consacrò, furono volte allo studio dell'irredentismo nelle regioni italiane soggette all'Austria e alla difesa dei diritti di quelle popolazioni oppresse: in questo campo la sua opera fu un ardente apostolato che non ebbe posa. Nelle varie sedi in cui il padre suo fu per ragione dell'ufficio, prima a Budapest e poi a Cettigne, egli ebbe modo di viaggiare e di formarsi una diretta piena conoscenza delle regioni irredente, in particolare della Dalmazia, dove tutto gli parlava della Patria, dalla lingua e dai dialetti ad ogni forma del vivere civile: lì egli poté rendersi esatto conto dei bisogni reali del popolo, poté studiarne i sentimenti, vederne l'ardente passione di italianità che le quotidiane rappresaglie della polizia anzichè attenuare sempre più alimentavano. E le ardenti aspirazioni di quei

popoli profondamente lo commossero, sicchè egli ne divenne strenuo sostenitore e nelle più svariate forme, senza tregua, con fervore indomito, col suo spirito battagliero, svolse efficacissima opera di propaganda nazionale in quelle regioni. Ne son prova i suoi mirabili scritti pubblicati soprattutto nella Nuova Antologia, ne è prova la sagace e feconda opera da lui svolta con abnegazione nella benemerita « Dante Alighieri », di cui fin dal 1897 era stato uno degli animatori più fervidi ed assidui, divenendone attivissimo vice presidente, onde la nobile istituzione sempre più efficacemente poté venire in aiuto dei fratelli divisi con cui seppe tener vivi i contatti evitando ogni difficoltà ai Governi, e poté estendere sempre più la sua patriottica opera fino alle più lontane colonie dell'America colla creazione, fra l'altro, del fiorentino Istituto di San Paolo nel Brasile.

Scoppiata la conflagrazione europea, parve subito al conte Sanminiatielli che fosse venuta l'ora decisiva per le rivendicazioni nazionali ed egli infatti, dopo avere presieduto l'opera di assistenza ai fuorusciti delle provincie italiane soggette all'Austria, fu tra i più fervidi interventisti, assertore instancabile delle ragioni ideali che inderogabilmente muovevano l'Italia all'arduo e supremo cimento. Fu suscitatore magnifico di energie, animatore appassionato di iniziative e, sempre con sicura fede nei destini della Patria, visse tutte le angosce delle regioni anelanti alla redenzione, non pago se non quando vide realizzate le loro aspirazioni vivificate dal sangue di tanti martiri.

Per gli eminenti servizi resi alla Patria il conte Sanminiatielli fu nominato senatore il 19 aprile 1923 e ai nostri lavori fu sempre assiduo, portandovi il suo spirito ardente, il suo amore infinito per il Paese.

Uomo di larga e profonda coltura prese a cuore i più importanti problemi di interesse pubblico e, specie negli ultimi tempi, si dedicò con amore all'incremento agricolo, onde era stato di recente nominato vice presidente dell'Accademia dei Georgofili.

Col conte Donato Sanminiatielli scompare un uomo di alta intelligenza e di grande fede, un cuore in cui la generosità non fu mai disgiunta dalla più grande modestia.

Il Senato si inchina reverente dinanzi alla

tomba del benemerito collega ed esprime alla desolata famiglia il suo vivo cordoglio. (*Bene*).

A breve distanza dalla scomparsa del compianto collega Domenico Comparetti, le patrie lettere hanno subito una nuova gravissima perdita: il 4 maggio in Firenze Isidoro Del Lungo ha chinato per sempre l'alta fronte che per tanti anni aveva meditato sulle pagine del poema sacro di Dante e sulla nostra storia: con noi amaramente lo piangono Firenze e l'Italia, che entrambe egli amò di grandissimo amore.

Nato in Montevarchi il 20 dicembre 1841, aveva ereditato la passione per gli studi dal padre Angelo, dotto medico, di cui egli pubblicò poi, con filiale cura amorosa, un'eccellente traduzione degli otto libri della Medicina di Aulo Cornelio Celso e varie letture accademiche. Laureatosi ancor giovanissimo in diritto, Isidoro Del Lungo si dedicò invece alla letteratura e alla storia e iniziò a 21 anno la carriera dell'insegnamento nel liceo di Faenza da cui passò ai licei di Casale, Siena e Firenze. E tanta fama ebbe ben presto a procacciarsi coi suoi scritti e studi da essere nominato fin dal 1868 accademico residente della Crusca: eletto poi uno dei quattro compilatori del Vocabolario, lasciò nel 1876 l'insegnamento per il nuovo ufficio, che mai più abbandonò, reggendo per moltissimi anni, fino a questi ultimi tempi, la carica di Arciconsolo presidente dell'Accademia.

La sua attività di scrittore e di indagatore, iniziata nel 1861 e chiusasi l'anno scorso solo colla straziante lunga malattia che ora ce lo ha tolto, è stata straordinariamente vasta, molteplice e proficua, dando alla nostra storia e critica letteraria alcuni lavori fondamentali e insieme una serie di oltre trecento scritti minori, oltre ad una cospicua mole di recensioni, iscrizioni, lettere e financo poesie originali o tradotte.

Isidoro Del Lungo fu, dalle sue predilezioni spirituali ed estetiche, tratto a studiare specialmente le gloriose memorie fiorentine e fra queste soprattutto l'epoca e l'opera di Dante. Con un lavoro assiduo di più che cinquant'anni, consacrato in una collana di mirabili studi storici e critici, mirò a ricostruire e rappresentare l'ambiente da cui il Poema Sacro è sorto,

coronando poi tanta fatica a ottantacinque anni, con un mirabile commento alla Divina Commedia, pubblicato, ultimo suo lavoro, nel 1926. Con tale opera, così bella ed utile che ne è stata necessaria già una ristampa, egli volle togliere il « troppo ed il vano » dalla selva d'interpretazioni sorta attorno al Poema a renderlo quasi più oscuro; volle « dire insomma, — come egli scriveva nella prefazione, — e nel modo più succinto, soltanto quel che il testo richiede sia detto o ricordato per la compiuta sua intelligenza ». Ben pochi certo ebbero come il Del Lungo profonda conoscenza dei tempi e dell'opera di Dante: e nessuno meglio di lui avrebbe meritato di coprire una cattedra dantesca, così come degnamente ricoprì la carica di presidente della Società Dantesca Italiana.

Merito non piccolo di Isidoro Del Lungo fu ancora quello di aver dimostrato, con numerosi studi culminati in una poderosa opera in due volumi pubblicata nel 1879, l'autenticità della *Cronica* di Dino Compagni, da lui riveduta sopra i manoscritti e commentata già da vari anni e che i tedeschi giudicavano invece apocrifa. Anche in quel lavoro seppe far rivivere la vita sociale intellettuale e politica di Firenze nel duecento e nel trecento. Ma anche in altri e diversi campi portò la sua fruttuosa indagine e la sua sapienza di rievocazione: dall'umanesimo fiorentino, dalla Corte Medicea e dal Poliziano, al Galilei, e giù giù fino a Santorre di Santarosa, a Goffredo Mameli, al Giusti: ricercatore paziente ed infaticabile di archivi, egli seppe, dagli aridi documenti, trarre nuova vita di pensiero, chiarire molti punti oscuri, rivendicare tante prove della grandezza spirituale della Nazione.

Oratore facondo e ornato, conferenziere affascinante, Isidoro Del Lungo mirò anche nei suoi numerosi discorsi e conferenze a civili propositi, a ricordare le passate glorie, ad onorare gli illustri che furono, per ispirare le giovani generazioni ad opere magnanime. Feravidissimo patriota, dette ogni sua opera per incitare all'intervento in guerra e poi alla resistenza ad ogni costo: e in questi ultimi anni il suo pensiero era costantemente rivolto alla terra dalmata, ch'egli aveva preso ad amare attraverso il grande Tommaseo: il Tommaseo di cui aveva pubblicato, con esemplare cura, il carteggio con Gino Capponi.

Isidoro Del Lungo conobbe, come pochissimi altri, la nostra lingua, della cui purezza fu difensore e custode gelosissimo: l'ufficio cui più teneva, fra i moltissimi ricoperti, fu appunto quello di accademico della Crusca e compilatore del Vocabolario. Ma non fu l'erudito pedante e arcigno, sibbene il dotto arguto e amabile, che accompagnava alla profondità dell'erudizione larghezza tutta moderna di vedute e d'iniziativa, onde per lui l'Accademia divenne centro di nobili manifestazioni per l'elevazione spirituale degli italiani.

Nostro amato collega dal 21 gennaio 1906, a noi tutti carissimo per la grande bontà e gentilezza, pronunziò elevati discorsi specialmente in materia di pubblica istruzione e di archivi; ma ancora rammentiamo con commozione il discorso che nella discussione del Trattato di Rapallo il venerando uomo pronunziò, e fu l'ultimo suo in Senato, per rivendicare l'italianità della Dalmazia.

Allorchè nel 1921, compiendo egli l'ottantesimo anno, gli vennero tributate solenni onoranze, non la sola Firenze, che lo aveva avuto anche per tanti anni benemerito consigliere e assessore, gli si strinse intorno per onorarlo, ma tutta l'Italia che riconosceva in lui una delle figure più rappresentative della sua critica storica e letteraria, un'eletta anima di letterato patriota che attraverso gli studi e la difesa della sua lingua e del suo patrimonio culturale non aveva avuto che un solo ideale: esaltare la grandezza della Patria nella sue gloriose memorie, auspicarne le future fortune.

Ed ora, con noi, piangono sulla sua bara tutti gli italiani. Invochiamo presente fra noi il suo grande spirito: inviamo alla famiglia straziata l'espressione del nostro dolore. (*Benissimo*).

Dopo lunga infermità, il 7 maggio, spegnevasi in Firenze uno dei nostri più cari colleghi, il senatore Silvio Pellorano.

Nato a Massa il 16 marzo 1858, seguì con amore i corsi della Facoltà giuridica di Pisa ed ivi si laureò coi più lieti auspicii. Il suo ingegno vigoroso ed il particolare spirito pratico di cui era dotato gli aprivano un brillante avvenire; ed invero, formatasi una solida preparazione nelle discipline economiche ed amministrative,

egli raggiunse ben presto un posto eminente, nel campo industriale e nella vita pubblica.

Di tutti i complessi problemi della sua regione, interessanti sia la produzione agraria che la industriale, si era reso particolarmente edotto e vi portò largo e appassionato contributo: soprattutto all'incremento dell'industria dei marmi egli fu tra quelli che più efficacemente cooperarono e, d'altra parte, per la sua speciale competenza nel campo agrario fu nominato presidente della Commissione di vigilanza della Cattedra ambulante di agricoltura della provincia di Firenze.

Nella vita pubblica entrò giovanissimo con entusiasmo e per il suo spirito di devozione al bene pubblico, per il suo disinteresse, per la nobiltà e la dirittura del suo carattere si acquistò le generali simpatie. Nella sua città occupò presto le più importanti cariche amministrative, da quelle di consigliere comunale e sindaco a quelle di consigliere provinciale e presidente del Consiglio stesso, e molto giovò col'opera sagace e premurosa alla sua amata regione; fu pure consigliere comunale di Firenze. I suoi concittadini lo vollero loro rappresentante alla Camera dei deputati nelle Legislature XVIII e XIX e più tardi vi sedette ancora nelle Legislature XXII e XXIII, inviato dagli elettori di Borgo a Mozzano. Fu tra i deputati più attivi ed assidui, partecipando sempre alle più notevoli discussioni e militando nella sinistra democratica di cui fu uno degli animatori più fervidi.

Egli venne al Senato il 30 dicembre 1914 ed anche qui si acquistò subito per le sue doti di mente e di cuore l'affetto e la maggiore considerazione di tutti noi, onde fin dalla XXV Legislatura veniva eletto segretario della Presidenza e riconfermato poi sempre per le successive legislature. Egli portò in Senato la sua larga esperienza amministrativa e parlamentare e una sollecitudine vivissima nella difesa di ogni interesse pubblico. Intervenne ai nostri lavori, sia a quelli dell'Assemblea che delle Commissioni, colla maggiore assiduità e non vi fu argomento importante in cui non facesse sentire la sua calda parola, espressione sempre di saggezza e di competenza. Ebbe sicuro intuito dei destini della Patria per la quale professò sempre il più grande amore e allo scoppiare della conflagrazione europea fu

tra i più convinti sostenitori del nostro intervento in guerra; come nel periodo dell'avversa fortuna fu tra quelli che più efficacemente organizzarono la resistenza interna: qui in Senato fondò con altri colleghi l'apposito Fascio parlamentare entrando a far parte del direttorio, e poi, dopo la stipulazione della pace, fu tra quelli che più strenuamente difesero la valorizzazione della vittoria.

Il senatore Pellerano riuniva in sé le più elette virtù: profondamente sensibile ai dolori altrui, premuroso verso di tutti, lietissimo quando poteva fare il bene, in lui era una grande gentilezza d'animo che lo rendeva caro a quanti lo avvicinavano ed oggi accresce il dolore per la sua dipartita.

Egli lascia fra noi un ricordo che non potrà essere cancellato dai nostri cuori: noi reverenti ci inchiniamo dinanzi alla sua tomba inviando alla famiglia desolata l'espressione vivissima del nostro sentito cordoglio. (*Benissimo*).

FEDERZONI, *ministro delle Colonie*. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle Colonie*. Com-
pianto e riverenza esprime anche il Governo per la memoria degli insigni membri di questa Assemblea ultimamente tolti all'affetto comune. Onoriamo Francesco Pistoia, illustre generale ed esemplare cittadino; Silvio Pellerano, patriota operoso che, insieme col Pistoia, fu fra i fondatori di quel fascio parlamentare che contribuì così efficacemente ad assicurare la resistenza e la vittoria dell'Italia nell'ultima fase della guerra; Donato Sanminiatelli, animatore tenace e ardente, accanto a Paolo Boselli, dell'opera della Dante Alighieri, organizzatore silenzioso, prudente insieme e arditissimo dell'irredentismo adriatico e tridentino durante la lunga vigilia; infine Isidoro del Lungo, uno degli spiriti magni della cultura italiana, il nome del quale resta affidato ad opere che non periranno.

Col Senato, la Nazione iscrive questi quattro nomi tra quelli degli Italiani che hanno benemeritato della Patria. (*Approvaioni*).

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani alle ore 15 avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Presentazione di relazioni e di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Lagasi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LAGASI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 10661 relativo alla istituzione della Milizia Nazionale Forestale (N. 706).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Lagasi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Zippel a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

ZIPPEL. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1241, relativo al condono di credito dello Stato verso l'Amministrazione provinciale di Trento (N. 642).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1641, relativo alle variazioni dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi (N. 649).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno, 1925, per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano (Numero (N. 612).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1806, concernente provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia Tridentina (N. 650).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Zippel della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

MUSSOLINI, *capo del Governo e ministro dell'aeronautica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *capo del Governo e ministro dell'aeronautica*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia Aeronautica ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Capo del Governo della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Invito il senatore Libertini a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, relativo alla concessione di un indennizzo privilegiato ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo e in caso di morte alle loro famiglie » (N. 632);

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1684, che approva le norme relative alla restituzione di mutui concessi per imprese di colonnizzazione in Eritrea e nella Somalia italiana » (N. 707).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Libertini della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » (N. 925).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura,

SILI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 925).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RAVA, *relatore dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *relatore*. Signori senatori, poichè non ci sono oratori iscritti, io farò non un discorso, superfluo dopo le cose dette nella relazione, ma semplicemente una preghiera all'onorevole sottosegretario e all'illustre ministro dell'aviazione, per lo sviluppo di questa rinnovata e meravigliosa attività italiana. È un voto. Nella relazione ho cercato di dare al Senato notizie sulle scuole di aviazione e sul patrimonio immobiliare della aeronautica (che si viene formando) e inoltre un cenno sull'ordinamento dei servizi. È un movimento progressivo che ogni giorno si svolge efficacemente e con risultati cui tutto il mondo applaude. L'ordinamento tecnico e l'ordinamento amministrativo si vengono formando e consolidando. Anche oggi abbiamo sentito che il Capo del Governo e Primo ministro, ha presentato un altro disegno di legge relativo alla aeronautica; ieri l'altro sulla *Gazzetta Ufficiale* si leggeva il nuovo ordinamento del Ministero, con diverse partizioni, e nuovi organi direttivi e di coordinamento. Una scuola superiore d'ingegneria aeronautica è stata di recente fondata.

La preghiera che vorrei fare all'onorevole sottosegretario di Stato è rivolta a questo scopo: che egli per questo magnifico campo di nuova attività italiana ci dia una raccolta delle leggi attualmente vigenti, — e renda possibile lo studio di queste materie. Anche adesso nell'invito che si è fatto ai giovani italiani — in seguito al meraviglioso volo del comandante De Pinedo — chi leggeva, rimaneva incerto sui modi e le formule del reclutamento e le carriere e le scuole. Con una pubblicazione che spero il Ministero vorrà fare, tutti gli italiani troveranno quello che oggi nel Ministero è facile trovare e che fuori è difficile ricercare.

BALBO, *sottosegretario di Stato*. Sarà fatto.

RAVA. E all'onorevole sottosegretario di Stato on. Balbo desidero fare il mio personale plauso, al quale credo tutto il Senato vorrà associarsi, per il magnifico viaggio fatto audacemente nel mare mediterraneo, e nelle terre dove brillarono le insegne di Venezia e di Roma, ricordando che l'onorevole sottosegretario è penetrato anche nell'interno meno noto dove pure la civiltà di Roma, in Africa, lasciò le sue insigni vestigia. Mi compiaccio di ciò, e del

risultato felice, e dei progressi continui dell'aeronautica nostra e delle conquiste quotidiane.

Nella relazione ho voluto mettere in evidenza un altro fatto, perchè la Commissione di finanze desidera fare conoscere agli onorevoli colleghi come una parte del danaro stanziato si spende per formare anche un patrimonio con una serie di immobili che formano come una struttura base per il crescente sviluppo di questi servizi. L'elenco è allegato; e sono milioni spesi negli aerodromi sparsi per tutta Italia.

Molto mi sono fermato sull'aviazione civile: non è compito nostro chiedere maggiori spese; ma nelle mie parole c'è l'augurio che l'aviazione civile, data la prontezza italiana, abbia anch'essa un ordinamento finanziario che possa bene competere con l'esempio che viene dall'estero.

Nel bel discorso dell'on. Balbo, da me letto dopo stampata la relazione, molte cose, che si desiderava conoscere, sono dette e felicemente coordinate. E fo plauso.

Dopo ciò, signori, io non continuo a parlare perchè non ne ho ragione: la Commissione di finanze è unanime nell'approvare il bilancio e nel lodare lo sviluppo dell'aeronautica e notarne i progressi. Ed è unanime col sentimento italiano nell'ammirare il valore dei nostri aviatori.

Il Senato due anni or sono volle associarsi alle mie parole, quando di qui volli mandare il saluto — era il primo — al valoroso comandante De Pinedo che compiva allora il volo ardito dei tre continenti.

Consenta il Senato che oggi di qui parta il voto per la nuova opera audace del colonnello De Pinedo! (*Vivi e generali applausi*).

I nostri cuori si sono commossi per la sorte dei valorosi aviatori francesi, ed abbiamo letto con ammirazione il nobile telegramma che l'on. sottosegretario di Stato Balbo ha mandato, per esprimere i voti degli italiani: noi di qui facciamo oggi feroce voto che il nostro valoroso De Pinedo, che ha compiuto col volo dalla Sardegna all'Africa e dall'Africa all'America latina opera ardita e meravigliosa, sia fortunato nella sua impresa.

E parta da noi l'augurio che l'impresa riesca come i nostri cuori desiderano; anzi formuliamo l'augurio, con le parole solenni, di Roma an-

tica, per il giorno della sua partenza; *quod felix faustum fortunatumque sit* (*Applausi*).

BALBO, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBO, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Signori senatori.

Prima di iniziare questo mio breve commento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per il prossimo esercizio finanziario, desidero rivolgere un fervido ringraziamento all'onorevole relatore della Commissione delle finanze per la cura con cui ha esaminato il bilancio presentato e per il valido contributo di osservazioni che ha voluto portarvi.

Nell'altro ramo del Parlamento ho esposto in tutti i più minuti particolari i vari aspetti del complesso problema aeronautico esprimendo per ciascuno di essi il preciso pensiero del Ministero. Non ritengo di dover ripetere avanti a questo Alto consesso la esposizione minuta fatta davanti alla Camera dei deputati e mi limiterò a tratteggiare certi peculiari punti di vista che possono più particolarmente interessare.

Uno dei problemi centrali è senza dubbio quello del reclutamento; non perchè l'aeronautica trovi per esso, in genere, difficoltà, ma perchè è basato sulle qualità fisiche e psichiche che si debbono richiedere a chi dedica la sua vita a questa nuova forma dell'attività umana.

Durante l'anno finanziario 1926-1927 sono stati banditi molti concorsi straordinari:

uno di 200 posti di allievi sergenti stazionari per formare una riserva di sottufficiali anziani necessari per i vari servizi a terra;

uno per 400 sergenti piloti con titoli di studio non eccessivamente alti per non precludere la strada a molti giovani adatti al volo;

uno per 100 ufficiali piloti di complemento tratti dal Regio esercito per corrispondere a urgenti necessità;

uno per 100 allievi ufficiali piloti di complemento, non tratti nè dal Regio esercito, nè dalla Regia marina, ma direttamente dalla vita civile; sistema questo che reputo il più conveniente e che sarà la via normale;

uno per 30 tenenti di commissariato ;

uno per la sistemazione nell'arma aeronautica degli ufficiali dell'esercito e della marina in servizio presso i reparti.

Questo personale serve a completare i quadri per il funzionamento attuale: è da tener presente che esso non basta però a formare quelli di mobilitazione. L'aeronautica, come armata è nata da solo 4 anni e non ha quindi potuto trarre dal personale congedato gli elementi per la forza della riserva.

All'atto della sua formazione essa assorbe la massa degli ufficiali che in quel momento prestavano servizio nell'arma: tutto il personale navigante, tecnico e di governo in servizio attivo, di complemento o in congedo che in quell'epoca — per varie ragioni era fuori dell'arma — ne restò escluso: se una parte, attraverso le richieste nominative, i richiami in servizio ed i vari concorsi, è rientrato a farne parte, rimane sempre un grandissimo numero di ufficiali che è necessario ricercare e inquadrare nella riserva per poter formare o integrare con personale provetto tutti quei servizi che in caso di mobilitazione passano allo Stato. Particolarmente importante è la creazione della riserva del genio aeronautico, riserva destinata a inquadrare tutti i servizi di fabbricazione di acquisto e di rifornimento, servizi che assumeranno d'un tratto importanza e mole eccezionali.

L'onorevole relatore si è a lungo soffermato sulla questione delle scuole. Io credo molto alla benefica influenza che potrà avere la scuola in tutti i campi dell'attività aeronautica.

Se nell'Accademia aeronautica si formano i futuri ufficiali dell'armata, nell'Istituto superiore di guerra aerea, che io prevedo ormai necessario, ne perfezioneremo l'abilità, ne affineremo il senso critico e la capacità di condurre le masse aeree: ivi finiremo per determinare, collo studio e colla prova pratica quelle norme di strategia e di tattica aerea che la intensa, ma troppo particolare esperienza della sola guerra passata, non è riuscita a stabilire.

Il Ministero dell'aeronautica curerà le scuole di pilotaggio, le scuole degli specializzati, l'istruzione superiore degli ingegneri. Il Ministero però non intende restringere la sua attenzione soltanto alle scuole destinate a fornire il personale per l'aviazione militare.

Ora accade che la brevità della ferma affretti eccessivamente l'istruzione delle nuove reclute per modo che certe categorie di personale arrivano a rendere efficaci servizi quando sono prossimi al congedo. In accordo col Ministero dell'economia nazionale aiuterò per quanto sarà possibile l'iniziativa già presa da alcuni Istituti industriali, di specializzarsi nelle costruzioni aeronautiche. Sarà questa un'ottima fonte di reclutamento che farà affluire alle armi personale già tecnicamente preparato con corsi non di mesi ma di anni.

Ma un altro beneficio il Ministero si attende da queste scuole, quello cioè di fornire alla industria aeronautica e all'esercizio civile dell'aviazione un personale tecnicamente preparato ed idoneo.

Altro problema di non comune gravità è quello della difesa aerea: esso merita seria considerazione; tutte le nostre città sono più o meno esposte o lo saranno tra breve, con l'evolversi delle costruzioni aeronautiche e con l'inevitabile miglioramento delle loro caratteristiche, alle incursioni aeree: l'arma chimica si delinea non più come uno dei tanti mezzi di guerra ma come l'agente principale per l'offensiva contro i centri industriali e le grandi città.

Non bisogna dimenticare che nella guerra passata valse spesso come norma assoluta l'aforisma che « necessità non ha legge » ed il principio che la crudeltà della guerra può diminuire la durata risparmiando più vite che una guerra combattuta con i vecchi vincoli umanitari. Potrebbe darsi che, superate le ultime pregiudiziali umanitarie, la guerra futura si ispirasse a queste dottrine. Di fronte ad un pericolo così grave la difesa del territorio nazionale esige la più accurata meditazione. E prima di tutto appare indispensabile la collaborazione diretta dell'aviazione da caccia con l'artiglieria antiaerea che sarebbe bene affidare allo stesso Comando. Penso che la difesa passiva ottenuta con la mobilitazione delle città e con le savie previdenze di protezione contro l'azione deleteria dei gas tossici debba essere compito di altri enti.

È chiaro poi che se altri prepara un tal genere di guerra noi dovremmo esser pronti a difenderci e ad usare gli stessi mezzi per

questo motivo seguo con intensa attenzione l'opera dell'unificato Servizio chimico dal quale mi attendo i mezzi per la difesa e l'offesa.

Qualunque sia però la forma di guerra, con i gas o con le bombe, sta in primissima linea la questione della ubicazione degli stabilimenti di costruzioni aeronautiche accentrati nell'Italia settentrionale. È ovvio pensare che essi saranno i primi e i maggiormente esposti alle offese aeree; l'eventuale nemico dirigerà contro di essi la prima sua azione onde diminuire in noi la capacità e l'efficacia delle reazioni. Si tratta di un problema di interesse superiore. Esso è stato già preso in seria considerazione. Il Ministero dell'aeronautica ha già favorito lo sviluppo dell'industria aviatoria nel Mezzogiorno e procurerà nell'avvenire di mantenere in vita le industrie già sorte, distribuendo opportunamente le ordinazioni e le riparazioni; ha anche cercato di perfezionare nel Mezzogiorno la formazione di maestranze locali, tecnicamente ben preparate, aiutando la citata iniziativa delle scuole industriali specializzate nelle costruzioni aeronautiche.

Il Ministero dell'aeronautica ha pure diretto la sua attenzione al problema della completa nazionalizzazione dell'industria aeronautica affinché il nostro paese possa, nelle peggiori condizioni di isolamento, provvedere alla sua difesa.

Le direttive sono assai semplici a questo riguardo e possono così riassumersi:

Approvvigionare dal di fuori ciò che non esiste in Italia e non può essere surrogato.

Produrre in Italia i materiali che possono surrogare quelli che non abbiamo.

Promuovere la fabbricazione dei materiali e degli strumenti che solo la poca convenienza economica, determinata dalla concorrenza straniera, ha impedito di produrre finora.

La limitazione del bilancio spinge a pensare alla possibilità di una diminuzione dei costi per poter mantenere ed accrescere la forza aerea.

È ben noto che la costruzione in larga serie ed a regime costante è la più redditizia per l'industria e la più adatta a ridurre i prezzi di produzione perchè accelera il ritmo di fabbricazione delle parti e perchè distribuisce su più vasto numero di esemplari la spesa dell'attrezzamento, dello studio e delle espe-

rienze. È chiaro che se fosse possibile produrre per lunga serie di anni lo stesso aeroplano, come da 36 anni si riproduce lo stesso fucile, il costo di ogni apparecchio sarebbe estremamente più basso; ma non è meno evidente che non è possibile immobilizzare le costruzioni aeronautiche in tipi che invecchiano troppo presto. Si creano in pochi anni nella aviazione differenze incomparabilmente più profonde di quelle che nel fucile o nel cannone si siano create in parecchi decenni. Bisogna dunque temperare le necessità dell'erario con quelle della naturale evoluzione delle costruzioni.

Ora io impernio la necessità della diminuzione del costo degli apparecchi su tre capitali principali:

1° La rivalutazione della lira;

2° la fase di regime che il Ministero intende introdurre nelle costruzioni. Non più le commesse saltuarie di pochi esemplari a scadenze con tratte che obbligano le ditte a restringere e allargare periodicamente la propria azienda con conseguente disagio economico della classe operaia ma la riproduzione di un tipo in una serie larga distribuita nel tempo, secondo le necessità di rifornimento, esattamente prevedibili dalle nostre statistiche.

Non s'intende con questo precludere la via al progressivo perfezionamento delle caratteristiche belliche e di volo degli apparecchi: s'intende che una volta definito un tipo di apparecchio esso rimanga in servizio per il tempo necessario a giustificare l'eventuale sua sostituzione: questo periodo si aggira, secondo me, dai quattro ai cinque anni e si avrà così una sicura garanzia di non affrontare invano le conseguenze della sostituzione di apparecchi: conseguenze finanziarie, di approvvigionamento e di pilotaggio.

Mentre le unità svolgono i loro compiti di istruzione e di allenamento con i mezzi in distribuzione, i tipi nuovi e quelli perfezionati faranno le loro prove nei campi e nelle squadriglie sperimentali, saranno messi a punto in ogni loro particolare e curati nei dettagli; saranno preparate tutte quelle previdenze di disegno e di officina che permetteranno la riproduzione in larghissima serie al momento del bisogno.

3° Se per i mezzi aerei non è possibile

unificare permanentemente le macchine, molte loro parti possono senza dubbio essere unificate dai comandi alle trasmissioni, dalle ruote ai cavi, alle corde a piano, agli elastici fino ai bulloni e ai dadi.

Io mi rivolgo su questo argomento ai tecnici costruttori perchè cerchino con ogni mezzo d'unificare le costruzioni, cioè tendano possibilmente a servirsi sempre di ciò che l'industria produce, o può produrre, in serie e non si sforzino, per un falso concetto di originalità di creare tutto, dal dado e dal bullone alla forma dell'apparecchio.

L'unificazione delle parti rende meno gravi le spese dello Stato per il rifornimento, diminuisce per le ditte il costo generale della costruzione, perchè riduce al minimo l'uso dei magazzini, che rappresentano sempre un capitale immobilizzato ed infruttifero; rende possibile la diretta richiesta al commercio: e ribassa effettivamente il prezzo dei materiali che non hanno più bisogno di essere espressamente costruiti.

Sopra un altro punto richiamo l'attenzione dei costruttori e cioè sulla direttiva fondamentale a cui si deve per l'avvenire ispirare la creazione dei nuovi esemplari: l'apparecchio deve essere precipuamente idoneo a rendere quel servizio cui è stato destinato. Lo studio attuale dell'ingegneria aeronautica è tale che è logico oggi pretendere da una macchina aerea, in quanto sia tale, che voli e voli bene; la velocità, la salita ne sono qualità inderogabili e sottintese. Non si tratta più solo di volare e salire nell'aria, non basta che un apparecchio raggiunga i 5000 metri in dieci o quindici minuti, se deve immediatamente discendere perchè la bassa temperatura delle zone elevate dell'aria assidera il pilota, o fa inceppare la mitragliatrice: è necessario permanervi e combattervi nelle migliori condizioni di impiego: non basta aumentare la velocità quando poi questa impedisce il puntamento della mitragliatrice e la conseguente difesa.

La grande visibilità, in ogni direzione, la comodità e la sicurezza dell'armamento, la precisione del puntamento sono le qualità che bisogna cercare a qualunque costo, anche, giungo a dire, a detrimento di quelle troppo superficialmente reputate essenziali. Io vorrei

che i costruttori mantenessero un maggior contatto coi volatori, comprendessero maggiormente la necessità della tattica e della strategia aerea, vorrei, in sostanza, che essi per i primi con le nuove ideazioni permettessero il perfezionamento dei criteri a cui quelle necessità si ispirano.

Un problema sta molto a cuore al Duce ed io vi insisto in modo particolare: la costruzione di un motore ad olio pesante per aviazione. Dichiaro subito che tengo molto, a che i costruttori di motori si mettano su questa strada.

Il motore ad olio pesante per l'aviazione non è più soltanto un desiderio od un progetto: esso è già entrato nella fase della pratica costruttiva e risolve d'un tratto parecchi importanti problemi e cioè:

brucia combustibili nazionali;

brucia combustibili che costano un quarto della benzina;

assicura contro i pericoli dell'incendio;

manca di quegli organi delicati ai quali sono dovuti la massima parte delle panne;

si presenta più adatto a risolvere il problema del motore di alta quota.

Questo complesso di vantaggi, cui non corrispondono svantaggi di sorta, è così eloquente di per sé, che non occorre commento.

L'onorevole Relatore ha considerato con particolare cura lo sviluppo dell'aviazione civile in Italia e all'estero.

Da questo confronto risulta che la Germania emerge per l'impianto e l'esercizio di linee aeree. Non bisogna dimenticare due dati di fatto; primo, che la Germania ha dedicato all'aviazione civile tutte le risorse che in conseguenza del Trattato di Versailles non poteva dedicare a quella militare: secondo, che l'aviazione civile italiana ha cominciato a funzionare nel 1926, mentre quella germanica ha ormai una notevole anzianità. Non serve ripetere che il Ministero dell'aeronautica dà una grande importanza allo sviluppo dell'aviazione civile. Alle linee esistenti Torino-Trieste, Genova-Roma-Napoli-Palermo, Vienna Venezia-Roma, Trieste-Zara, Brindisi-Constantinopoli si potranno aggiungere appena i margini di bilancio lo consentiranno, la Monaco-Milano e la Milano-Brindisi, la Roma-Terranova-Cagliari, la Roma-Napoli-Brindisi,

la Brindisi-Vallona, la Torino-Genova e la Brindisi-Tobruk che sarà probabilmente estesa fino ad Alessandria d'Egitto, se sarà possibile avere la concessione di questo approdo.

Queste linee sono già completamente studiate e si attende soltanto la possibilità dell'inizio.

L'insieme di queste linee forma già una rete per la quale è possibile dall'Europa centrale volare verso Oriente a Costantinopoli o ad Alessandria.

L'onorevole Relatore ha messo in luce l'attività e l'efficienza delle linee in esercizio. È bene tener presente che i dati riportati di km. 518,487 volati con 1552 passeggeri e con 33 tonnellate di merci e bagagli trasportati non stanno a rappresentare il complesso di un anno di servizio di tutte le linee ma solo la somma delle singole attività iniziate nell'aprile, per le linee Torino-Trieste e Genova-Roma-Napoli-Palermo, nell'agosto per la Venezia-Vienna e Brindisi-Atene-Costantinopoli, e nell'ottobre per la Trieste-Zara.

Per aver quindi la possibilità di confrontare le nostre cifre con quelle annuali delle altre nazioni noi dovremo almeno raddoppiare le nostre.

Ne deriva che, se il servizio fosse stato iniziato con l'inizio stesso dell'anno, il numero dei chilometri volati sarebbe stato di oltre un milione numero perfettamente confrontabile alle 860,000 miglia percorse dall'Inghilterra, ai km. 1,103,000 percorsi dall'Olanda, pur restando molto inferiore per le esposte ragioni ai 5 milioni di chilometri percorsi dalla Germania.

I risultati conseguiti hanno perciò notevole interesse, specialmente se si mettono in relazione con le specialissime condizioni geografiche e meteorologiche della penisola.

Degne di menzione sono le due linee caratteristiche che danno all'Italia un primato: una su mare aperto tra Napoli e Palermo mantenuta in efficienza anche durante l'inverno e una sorvolante le Alpi e l'Appennino, cioè le zone più aspre dell'Europa.

Particolare confortante è che durante il periodo trascorso non si è verificato alcun incidente di volo che abbia recato danno ai viaggiatori e alle merci trasportate.

In una mia recente ispezione alle basi del-

l'Egeo, di Tobruk, Bengasi e Tripoli, ho potuto formarmi un concetto esatto sul modo con cui si svolgono i servizi lontano dalla patria, sullo stato del materiale di volo e sulle necessità che si impongono.

Più urgente di tutte mi è apparsa la necessità di sostituire i vecchi tipi di motore, che risalgono ai tempi della guerra, con tipi moderni che diano le migliori garanzie di buon funzionamento.

La rete di basi aeree costituita da Taranto, Leros, Tobruk, Bengasi, Tripoli, Augusta ed Elmas ci dà sufficiente affidamento di una buona sorveglianza nel Mediterraneo, nel quale la libertà di movimento è indispensabile al respiro della nostra penisola.

Questa libertà è assicurata fin da oggi per virtù degli apparecchi esistenti: Leros infatti dista da Roma nove ore e quaranta minuti: a loro volta Tobruk è a tre ore e 26 minuti da Bengasi, e Tripoli a 5 ore e 20 minuti da Bengasi e 6 ore da Roma. Possiamo dunque da questo punto di vista guardare con una certa tranquillità la nostra situazione mediterranea.

Un certo numero di inconvenienti si sono manifestati in passato in conseguenza di alcuni vincoli amministrativi che ritardavano lo svolgimento dei programmi costruttivi.

La rapida evoluzione delle costruzioni aeronautiche, le subitanee necessità che impongono lo spostamento delle unità da un posto ad un altro, per corrispondere ad improvvisi mutamenti delle situazioni, esigono provvedimenti amministrativi più rapidi, che permettano di non interporre troppo tempo fra il delinearsi del bisogno e la possibilità di affrontarlo.

Naturalmente il Ministero dell'aeronautica intende che nelle nuove disposizioni legislative preparate per diminuire gli inconvenienti finora manifestatisi, sia intimamente salvaguardato l'interesse dell'Erario con accurati e minuziosi controlli.

L'esperienza di questi quattro anni di intensa preparazione mi ha spinto a studiare un nuovo ordinamento dei servizi nel quale saranno distinte le responsabilità degli studi, della produzione e degli approvvigionamenti: al di sopra e al di fuori dei tre enti che ne derivano, vi sarà un organo consultivo, un « Comitato tecnico » a disposizione del Ministero.

Il Ministero dell'aeronautica non ha ancora

la sua sede: ne è derivato un certo intralcio al servizio; uffici che avrebbero dovuto essere a contatto continuo tra di loro sono distaccati in posti lontani dalla città e spesso in appartamenti di affitto con notevole onere del bilancio.

Ritengo che nell'anno prossimo il Ministero potrà avere la sede corrispondente, ai bisogni.

Riformata come sopra ho accennato la struttura organica del dicastero, riuniti gli organi in una unica sede, ho fiducia che il ritmo del lavoro centrale reso più spedito e più celere possa assicurare alla organizzazione tutta quella sveltezza che deve essere precipua caratteristica della aeronautica.

Questo è, o signori Senatori, un cenno forzatamente fugace e sommario del lavoro che abbiamo fatto e di quello che ci proponiamo di fare.

Ma benchè fugace e sommario, voi non tarderete a comprenderne nella vostra perspicacia e nella vostra sicura fede, l'importanza e il valore: vi renderete conto della gravità dei problemi che occorre affrontare e dello sforzo d'intelligenza, di volontà e di energia che è necessario mettere in opera per risolverli.

Alto, vigile, possente sopra le difficoltà del momento, contro il destino talvolta severo, sta lo spirito del volatore.

Ogni stirpe, ogni razza, ha le sue attività tipiche, predilette, che ne fissano il carattere e ne formano la storia.

La nostra stirpe sempre rinnovantesi in una perenne giovinezza segnò più volte nel corso della storia il suo carattere d'audacia consapevole che si espande verso nuovi orizzonti e tenta le ignote vie e pone con sacrificio e sicurezza i nuovi termini del dominio.

Questa stirpe di navigatori deve diventare e diverrà stirpe di volatori.

Benito Mussolini ne dette il primo comandamento: secondo la sua volontà e sotto la sua guida la gioventù d'Italia s'è lanciata nell'agone, ha transvolato tutti i cieli e si appresta, secondo il suo auspicio, a nuovi trionfi. (*Applausi vivissimi e generali; congratulazioni*).

Giuramento del senatore

Cesare Maria De Vecchi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Cesare Maria de Vecchi di Val Cismon, la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i signori senatori Badoglio e Orsi Delfino di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Cesare Maria De Vecchi è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed ammesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli del bilancio che rileggo:

TABELLA A

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

SPESE GENERALI.

1	Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi (Spese fisse)	6,500,000 »
2	Spese di telegrammi (Spesa obbligatoria)	100,000 «
3	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria)	250,000 »
4	Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporto in genere	150,000 »
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti al Gabinetto . . .	60,000 »
6	Sussidi al personale militare e civile in servizio o che abbia cessato dal medesimo, ed alle rispettive famiglie	150,000 »
7	Premi di operosità e di rendimento al personale civile (articolo 5 del Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182)	100,000 »
8	Premi per lavori, studi ed invenzioni, costituenti un utile contributo al funzionamento tecnico, economico, militare, scientifico ed amministrativo dei servizi della Regia aeronautica	50,000 »
9	Contributi scolastici, contributi e sovvenzioni ad istituti ed associazioni - Premi e spese per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva - Gare, crociere, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare	2,550,000 »
10	Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato - Biblioteche, riviste e periodici	5,070,000 »
11	Spese di trasporto di materiali - Noleggi	8,950,000 »
12	Spese casuali	50,000 »
13	Spese riservate	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	24,030,000 »

	<i>Riporto</i>	24,030,000 »
14	Fondo a disposizione per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli del bilancio dell'aeronautica indicati nella tabella B' annessa al presente stato di previsione (articolo 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511 e articolo 41 del decreto del Commissariato dell'aeronautica in data 30 giugno 1923)	1,380,000 »
15	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		25,410,000 »
	DEBITO VITALIZIO.	
16	Pensioni ai personali civili e militari (Spese fisse)	400,000 »
17	Pensioni al personale lavorante (Spese fisse)	30,000 »
18	Indennità per una sola volta, in luogo di pensione (Spesa obbligatoria)	20,000 »
		450,000 »
	SPESE PER L'AERONAUTICA MILITARE.	
19	Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo permanente ed in posizione di servizio ausiliario — Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni fissi (Spese fisse)	25,600,000 »
20	Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (paghe, soprassoldi e premi di rafferma)	23,500,000 »
21	Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile	65,500,000 »
22	Spese di viaggio, missione e trasferimento	7,800,000 »
23	Indennizzo privilegiato aeronautico	1,800,000 »
24	Spese sanitarie di igiene e di assistenza religiosa — Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato	1,500,000 »
25	Spese per i carabinieri Reali in servizio della Regia aeronautica	1,300,000 »
26	Spese per le manovre e le esercitazioni militari	3,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	130,000,000 »

		<i>Riporto . . .</i>	130,000,000 »
27	Spese per la Regia accademia aeronautica		2,700,000 »
28	Spese per le scuole militari di pilotaggio, osservazione aerea, tiro in volo, bombardamento e specializzati - Spese per le scuole civili allievi piloti e di allenamento, nonchè per i corsi premilitari. .		26,450,000 »
29	Spese relative al demanio aeronautico - Affitti e canoni - Risarcimento danni linee telefoniche e telegrafiche - Studi, esperienze, premi e concorsi.		64,300,000 »
30	Costruzione, riparazione e trasformazione di aeromobili e motori - Parti di ricambio - Strumenti e installazioni di bordo - Esperienze, studi e modelli - Servizi chimico, fotografico e radiotelegrafico - Automezzi - Rifornimento e manutenzione delle armi, escluse quelle portatili - Munizionamento relativo, esplosivi e materiali vari - Forza motrice		258,060,000 »
31	Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo.		24,500,000 »
32	Mano d'opera e spese varie pel personale lavorante addetto ai servizi del Genio e del Demanio aeronautico		10,800,000 »
33	Mano d'opera e spese varie pel personale lavorante estraneo ai servizio del Genio e del Demanio aeronautico		2,000,000 »
34	Viveri ed assegni di vitto		47,000,000 »
35	Vestiaro ed equipaggiamento ordinario e di volo		28,000,000 »
36	Casermaggio ed oggetti per cucina e rancio - Mobili ed arredamenti delle caserme, degli alloggi e dei corpi di guardia - Veicoli e quadru-pedi da trasporto, armi portatili e munizionamento relativo . .		13,000,000 »
37	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511 e decreto del Commissariato dell'aeronautica in data 30 giugno 1923, che approva il regolamento per l'Amministrazione degli Enti aeronautici)		<i>per memoria</i>
			606,810,000 »
SPESE PER L'AERONAUTICA CIVILE, PEL TRAFFICO AEREO E PEL SERVIZIO METEOROLOGICO.			
38	Spese relative all'aviazione civile ed al traffico aereo		35,500,000 »
39	Spese per l'ufficio « Presagi » e pel servizio meteorologico in genere.		330,000 »
			35,830,000 »

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

SPESE GENERALI.

40	Indennità temporanea di caro-viveri al personale di ruolo civile e militare ed al personale lavorante	12,000,000 »
41	Retribuzioni ed indennizzi al personale avventizio	500,000 »
		<hr/> 12,500,000 »

SPESE PER L'AERONAUTICA MILITARE.

42	Demanio aeronautico (acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni)	12,000,000 »
43	Armamento aeronautico (costituzione delle dotazioni di armi, bombe, esplosivi ed artifici)	7,000,000 »
		<hr/> 19,000,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	25,410,000 »
Debito vitalizio	450,000 »
Spese per l'aeronautica militare	606,810,000 »
Spese per l'aeronautica civile, pel traffico aereo, pel servizio meteorologico	35,830,000 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria	<hr/> 668,500,000 »

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali	12,500,000 »
Spese per l'aeronautica militare	19,000,000 »
<hr/>	
Totale della categoria prima della parte straordinaria	31,500,000 »
<hr/>	
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	700,000,000 »
<hr/>	

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIE I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria) .	700,000,000 »
<hr/>	

TABELLA B

ELENCO DEI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'AERONAUTICA, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1926-27, LO STANZIAMENTO DEI QUALI PUÒ ESSERE AUMENTATO MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL FONDO A DISPOSIZIONE DI CUI AL CAPITOLO N. 14. (Articolo 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e decreto del Commissario per l'aeronautica in data 30 giugno 1923, che approva il Regolamento per l'Amministrazione degli enti aeronautici).

Cap. n. 9. Contributi scolastici — Contributi e sovvenzioni ad Istituti e Associazioni — Premi e spese per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva — Gare, crociere, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare.

» 10. Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale, e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale, non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato — Biblioteche, riviste, periodici.

» 11. Spese di trasporto di materiali, noleggi.

» 16. Pensioni ai personali civili e militari. (Spese fisse).

» 17. Pensioni al personale lavorante. (Spese fisse).

» 18. Indennità per una sola volta in luogo di pensioni. (Spesa obbligatoria).

» 19. Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo permanente ed in posizione di servizio ausiliario — Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni fissi. (Spese fisse).

» 20. Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica (Paghe, soprassoldi e premi di rafferma).

» 21. Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile.

» 22. Spese di viaggio missione e trasferimento.

» 23. Indennizzo privilegiato aeronautico.

» 24. Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa — Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato.

» 25. Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia Aeronautica.

» 27. Spese per la Regia Accademia Aeronautica.

» 28. Spese per le scuole militari di pilotaggio, osservazione aerea, tiro in volo, bombardamento e specializzati — Spese per le scuole civili allievi piloti e di allenamento, nonché i corsi premilitari.

Cap. n. 34. Viveri ed assegni di vitto.

- » 35. Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo.
- » 36. Casermaggio ed oggetti per cucina e rancio — Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi e dei corpi di guardia — Veicoli e quadrupedi da trasporto, armi portatili e munizionamento relativo.
- » 37. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (Legge 17 luglio 1910, n. 511, e decreto del Commissariato per l'aeronautica in data 30 giugno 1923, che approva il regolamento per l'Amministrazione degli Enti aeronautici).

TABELLA C

ELENCO DEI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'AERONAUTICA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1927-28 PER I QUALI È CONSENTITO DI AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PRESENTE LEGGE.

- Cap. n. 4. Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporto in genere.
- » 9. Contributi scolastici — Contributi e sovvenzioni a Istituti e Associazioni — Premi e spese per l'incremento della educazione fisica e sportiva — Gare, crociere, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare.
 - » 10. Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato — Biblioteche, riviste e periodici.
 - » 11. Spese di trasporto di materiali — Noleggi.
 - » 23. Indennizzo privilegiato aeronautico.
 - » 24. Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa. — Onoranze funebri e trasporto salme, a carico dello Stato.
 - » 27. Spese per la Regia accademia aeronautica.
 - » 28. Spese per le scuole militari di pilotaggio, osservazione aerea, tiro in volo, bombardamento e specializzati — Spese per le scuole civili allievi piloti e di allenamento, nonchè per i corsi pre-militari.
 - » 29. Spese relative al demanio aeronautico — Affitti e canoni — Risarcimento danni linee telefoniche e telegrafiche — Studi, esperienze, premi e concorsi.
 - » 30. Costruzione, riparazione e trasformazione di aeromobili e motori — Parti di ricambio — Strumenti e installazioni di bordo — Esperienze, studi e modelli — Servizio chimico, fotografico e radiotelegrafico — Automezzi — Rifornimento e manutenzione delle armi, escluse quelle portatili — Munizionamento relativo, esplosivi e materiali vari — Forza motrice.
 - » 31. Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo.
 - » 32. Mano d'opera e spese varie pel personale lavorante addetto ai servizi del Genio e del Demanio aeronautico.
 - » 33. Mano d'opera e spese varie pel personale lavorante estraneo ai servizi del Genio e del Demanio aeronautico.

Cap. n. 34. Viveri ed assègni di vitto.

» 35. Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo.

» 36. Casermaggio ed oggetti per cucina e rancio — Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi e dei Corpi di guardia — Veicoli e quadrupedi da trasporto, armi portatili e munizionamento relativo.

» 38. Spese relative all'aviazione civile ed al traffico aereo.

» 39. Spese per l'ufficio « Presagi » e pel servizio meteorologico in genere.

» 42. Demanio aeronautico (acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni)

» 43. Armamento aeronautico (costituzione delle dotazioni di armi, bombe, esplosivi ed artifici).

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli con i quali si approvano gli stanziamenti del bilancio:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero per l'aeronautica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono descritti nella tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Per l'esercizio 1927-28 è data facoltà al Ministero per l'aeronautica di imputare i pagamenti da disporre sui capitoli indicati nella tabella C, annessa alla presente legge sul fondo dei residui, fino al suo totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza, sia che i pagamenti stessi si riferiscano a spese dell'esercizio medesimo, sia che riguardino spese relative ad esercizi precedenti.

(Approvato).

Art. 4.

Gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica, per l'esercizio finanziario 1927-28, sono stabiliti in conformità delle tabelle A, B e C allegate al Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1525, con le seguenti varianti alla tabella A, concernente l'organico del personale civile della Regia aeronautica, ruolo dei ragionieri, e alla tabella C, concernente l'organico dell'Arma aeronautica, ruolo specializzati:

Tabella A — Ruolo dei ragionieri:

Grado	8° - Ragionieri capi	12, in luogo di 10	
»	9° - Primi ragionieri	19, »	17
»	10° - Ragionieri	. . . } 21	» 20
»	11° - Vice ragionieri		
	Totale . . .	52	47

Tabella C — Ruolo specializzato:

Marescialli di 1ª classe 149, in luogo di 169;
Marescialli di 2ª classe 167, in luogo di 147.
(Approvato).

Art. 5.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1927-28, le seguenti assegnazioni straordinarie: lire 12,000,000, per acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni, nell'interesse del demanio aeronautico;

lire 7,000,000, per la costituzione delle dotazioni di armi, bombe, esplosivi ed artifici, per l'armamento degli aeromobili.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione di alcuni disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751; riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno ». Però, dovendosi riunire la Commissione per esaminare un nuovo emendamento, la discussione del disegno di legge sugli usi civici avrà luogo nella seduta di mercoledì.

Anche la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero

dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » è rinviata, essendosi dovuto recare a Napoli l'onorevole ministro per l'istruzione pubblica.

Approvazione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 » (N. 527).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:
(V. Stampato, N. 527).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1927

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in . . . L. 27,246,217,163.75
 delle quali furono riscosse . . . » 23,647,291,018.98
 e rimasero da riscuotere . . . L. 3,598,926.144.77

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. 22,248,139,777.91
 delle quali furono pagate . . . » 14,270,570,053.87
 e rimasero da pagare . . . L. 7,977,569,724.04

(Approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1924-25, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	20,440,423,758.38
Spesa	»	20,023,180,694.46
Avanzo	L.	417,243,063.92

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	249,871,824.02
Spesa	»	249,871,824.02
	L.	—

Movimento di capitali:

Entrata	L.	6,487,845,621.64
Spesa	»	1,907,011,299.72
Differenza attiva	L.	4,580,834,321.92

Partite di giro:

Entrata	L.	68,075,959.71
Spesa	»	68,075,959.71

Riepilogo generale.

Entrata	L.	27,246,217,163.75
Spesa	»	22,248,139,777.91
		<hr/>
Avanzo	L.	4,998,077,385.84

(Approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1923-24
ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 7,306,740,889.59

delle quali furono riscosse » 5,608,883,985.71

e rimasero da riscuotere L. 1,697,856,903.88

(Approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 16,093,845,380.08

delle quali furono pagate » 7,761,990,230.93

e rimasero da pagare L. 8,331,855,149.15

(Approvato).

RESTI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1924-25

Art. 6.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1924-25 (articolo 1) L. 3,598,926,144.77

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) » 1,697,856,903.88

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna n° del riassunto generale) » 1,570,329,383.12

Residui attivi al 30 giugno 1925 L. 6,867,112,431.77

(Approvato).

Art. 7.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1924-25 (articolo 2)	L. 7,977,569,724.04
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	» 8,331,855,149.15
Residui passivi al 30 giugno 1925	L. 16,309,424,873.19

(Approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 8.

Sono stabiliti nella somma di lire 105,902,469.48 i discarichi accordati, nell'esercizio 1924-1925, ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(Approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 9.

È accertato nella somma di lire 35,202,781,973.68 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1924-25, come risulta dai seguenti dati:

A T T I V I T A		P A S S I V I T A	
Entrate dell'esercizio finanziario 1924-1925	27,246,217,163.75	Disavanzo finanziario al 30 giugno 1924	41,505,891,886.12
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1923-24, cioè:		Spese dell'esercizio finanziario 1924-1925	22,248,139,777.91
accertati { al 1° lug. 1924 L. 5,700,884,401.44		Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1923-24, e cioè:	
al 30 giu. 1925 » 7,306,740,889.59		al 1° lug. 1924 L. 15,898,923,888,01	
	1,605,856,488.15	al 30 giu. 1925 » 16,093,845,380,08	
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1925	35,202,781,973.68		194,921,492,07
		Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento di contabilità generale . .	105,902,469,48
	64,054,855,625.58		64,054,855,625.58

(Approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari

di culto; in	L.	77,945,618.91
delle quali furono riscosse.	»	73,348,845.42
e rimasero da riscuotere	L.	<u>4,596,773.49</u>

(Approvato).

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in

in	L.	82,977,517.20
delle quali furono pagate	»	16,771,384.33
e rimasero da pagare	L.	<u>66,206,132.87</u>

(Approvato).

Art. 12.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24

restano determinate in	L.	75,140,618.45
delle quali furono riscosse	»	59,143,316.75
e rimasero da riscuotere	L.	<u>15,997,301.70</u>

(Approvato).

Art. 13.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-24 re-

stano determinate in	L.	91,199,783.03
delle quali furono pagate	»	58,080,379.01
e rimasero da pagare	L.	<u>33,119,404.02</u>

(Approvato).

Art. 14.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 (articolo 10)	L.	4,596,773.49
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 12)	»	15,997,301.70
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) »		19,133.45
Residui attivi al 30 giugno 1925	L.	<u>20,613,208.64</u>

(Approvato).

Art. 15.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 (articolo 11).	L.	66,206,132.87
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13)	»	33,119,404.02
Resti passivi al 30 giugno 1920	L.	<u>99,325,536.89</u>

(Approvato).

Art. 16.

È accertata nella somma di lire 21,815,388.27 la differenza passiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1924-25 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Entrate dell'esercizio finanziario 1924-1925.	77,945,618.91	Differenza passiva al 1° luglio 1924	14,828,988.51
Diminuzione nei residui passivi lasciati dell'esercizio 1923-24, cioè:		Spese dell'esercizio finanziario 1924-1925	82,977,517.20
accertati		Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1923-24, cioè:	
al 1° luglio 1924 L. 92,912,790.33		al 1° luglio 1924 L. 78,808,127.22	
al 30 giugno 1925 » 91,199,783.03		al 30 giugno 1925 » 75,140,618.45	
	1,713,007.30		
Differenza passiva al 30 giugno 1925	21,815,388.27		3,667,508.77
	<u>101,474,014.48</u>		<u>101,474,014.48</u>

(Approvato).

Art. 17.

Sono convalidati i Regi decreti 18 gennaio 1925, n. 30, 15 febbraio 1925, n. 215, e 4 maggio 1925, n. 771, che autorizzano prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione dalla spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1924-25.

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in

delle quali furono riscosse	L.	2,306,587.90
e rimasero da riscuotere	»	1,211,751.61
	L.	<u>1,094,836.29</u>

(Approvato).

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in

delle quali furono pagate	L.	2,270,158.06
e rimasero da pagare	»	1,214,229.72
	L.	<u>1,055,928.34</u>

(Approvato).

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate in

delle quali furono riscosse	L.	1,003,066.06
e rimasero da riscuotere	»	954,802.96
	L.	<u>48,263.10</u>

(Approvato).

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate in

delle quali furono pagate	L.	4,945,028.31
e rimasero da pagare	»	480,339.82
	L.	<u>4,464,688.49</u>

(Approvato).

Art. 22.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 (articolo 18) L.	1,094,836.29
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20) »	48,263.10
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo della entrata) »	2,005.74
Resti attivi al 30 giugno 1925 L.	<u>1,145,105.13</u>

(Approvato).

Art. 23.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 (articolo 19) L.	1,055,928.34
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21) »	4,464,688.49
Resti passivi al 30 giugno 1925 L.	<u>5,520,616.83</u>

(Approvato).

Art. 24.

È accertata nella somma di lire 265,700.80 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio 1924-25 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Entrate dell'esercizio finanziario 1924-1925	2,306,587.90	Differenza passiva al 1° luglio 1924	361,331.79
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1923-24, cioè:		Spese dell'esercizio finanziario 1924-1925	2,270,158.06
accertati { al 1° luglio 1924 L. 5,073,681.86		Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1923-24, cioè:	
al 30 giugno 1925 » 4,945,028.31	128,653.55	accertati { al 1° luglio 1924 L. 1,072,518.46	
Differenza passiva al 30 giugno 1925	265,700.80	al 30 giugno 1925 » 1,003,066.06	69,452.40
	<u>2,700,942.25</u>		<u>2,700,942.25</u>

(Approvato).

ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI

Art. 25.

Le entrate e le spese ordinarie e straordinarie accertate nell'esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-24, i resti attivi e i resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 degli Economati generali dei benefici vacanti, sono stabiliti nelle somme risultanti dai conti consuntivi di quelle Amministrazioni allegati al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per lo stesso esercizio 1924-25.

(Approvato).

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

Art. 26.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dello esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo, della spesa del Ministero delle finanze, in L. 37,809,280.49
 delle quali furono riscosse » 24,141,678.18
 e rimasero da riscuotere L. 13,667,602.31

(Approvato).

Art. 27.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, in L. 36,978,857.50
 delle quali furono pagate » 14,583,292.23
 e rimasero da pagare L. 22,395,565.27

(Approvato).

Art. 28.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate in L. 13,647,364.68
 delle quali furono riscosse. » 13,613,166.30
 e rimasero da riscuotere L. 34,198.38

(Approvato).

Art. 29.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24 restano determinate in L. 30,236,603.69
 delle quali furono pagate » 19,472,140.12
 e rimasero da pagare. L. 10,764,463.57

(Approvato).

Art. 30.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 (articolo 26) L.	13,667,602.31
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28) »	34,198.38
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) »	—
Resti attivi al 30 giugno 1925 L.	<u>13,701,800.69</u>

(Approvato).

Art. 31.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1924-25 (articolo 27) L.	22,395,565.27
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 29) »	10,764,463.57
Resti passivi al 30 giugno 1925 L.	<u>33,160,028.84</u>

(Approvate).

Art. 32.

È accertata nella somma di lire 1,644,830.29 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, alla fine dell'esercizio finanziario 1924-25 risultante dai seguenti dati:

ATTIVITA		PASSIVITA	
Differenza attiva al 1° luglio 1924 .	444,564.15	Spese dell'esercizio finanziario 1924-1925	36,978,857.50
Entrate dell'esercizio finanziario 1924-1925	37,809,280.49	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1923-24:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1923-1924:		accertati {	
al 1° luglio 1924 L. 30,518,440.26		al 1° luglio 1924 L. 13,649,099.68	
al 30 giugno 1925 » 30,236,603.69		al 30 giugno 1925 » 13,647,364.68	1,735 »
	281,836.57		
Differenza passiva al 30 giugno 1925	1,644,830.29	Somma prelevata dal conto corrente	3,199,919 »
	<u>40,180,511.50</u>		<u>40,180,511.50</u>

(Approvato).

FONDO PER L'EMIGRAZIONE

Art. 33.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quale risultato dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo delle spese del Ministero degli affari esteri, in L. 17,666,897.55

delle quali furono riscosse. » 16,414,050.68

e rimasero da riscuotere » 1,252,846.87

(Approvato).

Art. 34.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 17,798,117.47

delle quali quali furono pagate. » 9,156,754.21

e rimasero da pagare L. 8,641,363.26

(Approvato).

Art. 35.

Le entrate rimaste a riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-23 restano determinate in L. 1,491,489.55

delle quali furono riscosse. » 1,381,122.72

e rimasero da riscuotere L. 110,366.83

(Approvato).

Art. 36.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24 restano determinate in L. 8,781,107.14

delle quali furono pagate » 4,263,611.03

e rimasero da pagare » 4,517,496.11

(Approvato).

Art. 37.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 (articolo 33) L. 1,252,846.87

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35) » 110,366.83

Residui attivi al 30 giugno 1925 L. 1,363,213.70

(Approvato).

Art. 38.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 (articolo 34) L.	8,641,363.26
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 36) »	4,517,496.11
Residui passivi al 30 giugno 1925 L.	<u>13,158,859.37</u>

(Approvato).

Art. 39.

Il conto finanziario del Fondo per l'emigrazione si presenta alla fine dell'esercizio 1924-25, in perfetto pareggio, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Attività finanziaria al 1° luglio 1923.	13,617,566.42	Spese dell'esercizio finanziario 1924-25	16,621,690.44
Avanzo finanziario dell'esercizio 1923-24	3,697,632.38	Prelevamenti dagli avanzi effettuati a tutto l'esercizio 1923-24 per acquisto di titoli	17,315,198.80
Entrate dell'esercizio finanziario 1924-25	17,642,196.34	Prelevamento dall'avanzo dell'esercizio 1924-25 per acquisto di titoli	1,151,725.82
Aumento nei residui attivi:		Attività finanziaria al 30 giugno 1925	»
Consistenza al 1° luglio 1924 L. 1,485,713.37			
Consistenza al 30 giugno 1925 » 1,491,489.55	5,776.18		
Diminuzione nei residui passivi:			
Consistenza al 1° luglio 1924 L. 8,906,550.88			
Consistenza al 30 giugno 1925 » 8,781,107.14	125,443.74		
	<u>35,088,615.06</u>		<u>35,088,615.06</u>

(Approvato).

Art. 40.

È convalidato il Regio decreto 5 aprile 1925, n. 437, che autorizza il prelevamento di lire 270,000 dal fondo di riserva per le spese imprevedute iscritto nello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1924-25.

(Approvato).

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE

Art. 41.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione dell'Azienda del Demanio forestale, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'economia nazionale, in . . . , L.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione dell'Azienda del Demanio forestale, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'economia nazionale, in . . . ,	L.	36,199,506.76
delle quali furono riscosse	»	33,967,831.84
e rimasero da riscuotere	L.	<u>2,231,674.92</u>

(Approvato).

Art. 42.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	22,616,686.68
delle quali furono pagate	»	18,153,856.73
e rimasero da pagare	»	<u>4,462,829.95</u>

(Approvato).

Art. 43.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate in L.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate in	L.	2,009,729.14
delle quali furono riscosse	»	1,054,453.50
e rimasero da riscuotere	L.	<u>955,275.64</u>

(Approvato).

Art. 44.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate in L.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate in	L.	24,007,871.24
delle quali furono pagate	»	11,669,097.66
e rimasero da pagare	L.	<u>12,338,773.58</u>

(Approvato).

Art. 45.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 (articolo 41)	L.	2,231,674.92
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 43)	»	955,275.64
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo della entrata)	»	—
Resti attivi al 30 giugno 1925	L.	<u>3,186,950.56</u>

(Approvato).

Art. 46.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 (articolo 42) L.	4,462,829.95
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 44) »	12,338,773.58
Residui passivi al 30 giugno 1925 L.	<u>16,801,603.53</u>

(Approvato).

Art. 47.

È accertata nella somma di lire 5,388,923.58 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda del Demanio forestale, alla fine dell'esercizio 1924-25, risultante dai seguenti dati:

ATTIVITÀ		PASSIVITÀ	
Attività finanziaria al 1° luglio 1924	75,807,749.07	Spese dell'esercizio finanziario 1924-1925	22,616,686.68
Entrate dell'esercizio finanziario 1924-1925	36,199,506.76	Prelevamenti effettuati a tutto l'esercizio 1923-24 dal conto corrente di cui alla legge 22 giugno 1910, n. 277	91,336,618.07
Diminuzione nei residui passivi:		Prelevamenti effettuati dallo stesso conto corrente nell'esercizio 1924-1925	4,293,709.30
Accertati:			
al 1° luglio 1924 L. 24,858,705.88			
al 30 giugno 1925 » 24,007,871.24			
	850,834.64		
Passività finanziaria al 30 giugno 1925	5,388,923.58		
	<u>118,247,014.05</u>		<u>118,247,014.05</u>

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2144, relativo all'istituzione dell'Ente nazionale "L'Italica" per la diffusione della cultura italiana all'estero » (Numero 434-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2144, relativo alla istituzione dell'Ente nazionale "L'Italica" per la diffusione della cultura italiana all'estero ».

Invito il Governo a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del dise-

gno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2164, relativo all'istituzione dell'Ente nazionale « L'Italica » per la diffusione della coltura italiana all'estero, modificando l'art. 1 nel modo seguente:

Art. 1.

È istituito, con sede in Firenze, l'Ente Nazionale « L'Italica » avente per iscopo la tutela e la diffusione dell'arte italiana all'estero esplicando la sua azione attraverso il teatro lirico e drammatico, i concerti, le esposizioni, l'arte pura ed applicata, le mostre del libro, la cinematografia, le conferenze d'arte, ed in genere attraverso altre manifestazioni artistiche.

Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2144 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » 12 dicembre 1925, n. 288).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro per gli affari esteri, di concerto con i ministri per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

È istituito, con sede in Firenze, l'Ente nazionale « L'Italica » avente per iscopo la tutela e la diffusione della coltura italiana all'estero, esplicando la sua azione attraverso il teatro lirico e drammatico, i concerti, le esposizioni d'arte pura e applicata, le mostre del libro, la cinematografia, le conferenze ed in genere attraverso tutte le più svariate manifestazioni dell'arte e della coltura.

Art. 2.

L'Ente nazionale « L'Italica » ha personalità giuridica e potrà ricevere ed amministrare sussidi, oblazioni, lasciti o donazioni di qualsiasi natura e valore, acquistare e possedere beni, e compiere tutti gli altri atti giudiziari necessari per il conseguimento dei propri fini.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente nazionale è costituito:

- a) da un contributo di lire 25,000 conferito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) da oblazioni, lasciti, sussidi di enti e di privati;
- c) da contributi dei soci;
- d) dai redditi patrimoniali.

Art. 4.

Possono essere riconosciuti come soci dell'Ente nazionale gli Enti, le associazioni ed i privati che concorrano con elargizione o contributi periodici al conseguimento dei fini dell'Ente nazionale, in conformità delle norme contenute nello Statuto di cui all'art. 11.

Art. 5.

L'amministrazione dell'Ente nazionale è affidata: al presidente, a due vice presidenti e ad un Consiglio d'amministrazione centrale, composto di sei membri.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio.

Il Consiglio fissa i programmi e le direttive generali dell'Ente, approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, delibera sulla ammissione a soci dell'Ente nazionale, sull'accettazione di lasciti, oblazioni e donazioni, sulla costituzione e sullo scioglimento dei « Comitati pro Italica » di cui all'art. 8 e provvede alla nomina del segretario, il quale solo potrà essere retribuito.

Art. 6.

Il Consiglio dell'Ente nazionale è nominato dal congresso di cui all'art. 12 e con le norme indicate nello statuto.

I consiglieri durano in carica sei anni e gli uscenti potranno essere riconfermati.

Il presidente e i vice presidenti del Consiglio dell'Ente nazionale sono nominati con decreto Reale su proposta del presidente del Consiglio dei ministri di concerto coi ministri per gli esteri e per la pubblica istruzione.

Art. 7.

All'attuazione degli scopi dell'Ente nazionale provvede il presidente in conformità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione centrale.

Art. 8.

In ogni città d'Italia e anche all'estero si possono costituire, col consenso del Consiglio di amministrazione centrale, dei Comitati di propaganda che assumeranno il nome di « Comitati pro Italica ».

Il Consiglio d'amministrazione centrale ne designerà il presidente, il quale a sua volta provvederà alla nomina dei membri del Comitato stesso, da scegliersi fra i soci dell'Ente. Il numero dei membri di questi Comitati è lasciato al criterio dei singoli presidenti.

I Comitati pro Italica provvederanno all'ordinamento proprio, e, secondo le direttive del Consiglio d'amministrazione centrale, raccoglieranno contributi, recluteranno soci e promuoveranno, sotto la loro responsabilità finanziaria, manifestazioni a vantaggio dell'opera.

Nei mesi di giugno e di dicembre di ogni anno i Comitati pro Italica invieranno al Consiglio d'amministrazione centrale una relazione sulla loro attività corredandola anche di quelle notizie che crederanno utili nell'interesse dell'Ente.

Anche i Comitati locali scadranno quando scade il Consiglio di amministrazione centrale ma, come questo, essi potranno essere riconfermati.

I Comitati pro Italica rispondono dei loro introiti, ordinari e straordinari, direttamente al Consiglio d'amministrazione centrale, e li tengono a disposizione di esso, detratte le somme destinate, d'accordo col Consiglio medesimo, sia all'amministrazione che agli scopi sociali.

Art. 9.

È costituito presso l'Ente nazionale un Collegio di sindaci, aventi le attribuzioni degli articoli 183 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili e composto di tre membri effettivi e due supplenti, da nominarsi dal presidente del Consiglio dei ministri, su designazione dei ministri per gli esteri, per le finanze e per la pubblica istruzione.

Art. 10.

L'Ente nazionale « l'Italica » è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla cui approvazione sono sottoposti i bilanci preventivi, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti e i conti consuntivi nonché le deliberazioni che importino variazione di patrimonio e quelle che stabiliscano o modifichino norme di regolamenti speciali od interni.

Le altre deliberazioni del Consiglio d'amministrazione centrale sono comunicate alla Presidenza del Consiglio che, entro dieci giorni dalla comunicazione, può fare le sue osservazioni e sospendere l'esecutorietà delle deliberazioni.

Trascorso detto termine senza alcun rilievo le deliberazioni diverranno esecutive.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione centrale dell'Ente nazionale entro un mese dalla data di costituzione, predisporrà e trasmetterà alla Presidenza del Consiglio per l'approvazione lo statuto dell'Ente contenente le norme relative al suo funzionamento.

Lo statuto sarà approvato con Regio decreto promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato.

Con la stessa procedura saranno approvate le eventuali modifiche allo statuto.

Art. 12.

L'« Italica » si riunisce in congresso ordinario nella città designata dal congresso precedente. Il primo congresso avrà luogo in Roma nell'anno 1926.

Tutti i soci possono intervenire al congresso. È di diritto presidente del congresso il presi-

dente del Consiglio di amministrazione centrale il quale dirigerà la discussione su tutte le questioni attinenti alla propaganda, che verranno proposte dai congressisti e che saranno scelte dal Consiglio centrale.

I temi delle diverse questioni dovranno essere inviati per posta in plico raccomandato al Consiglio d'amministrazione centrale almeno 20 giorni prima dell'apertura del congresso.

Tutti i soci benemeriti e perpetui hanno, intervenendo al congresso, diritto di partecipare alla discussione.

I soci ordinari possono intervenire al congresso, ma il diritto di discussione sarà riservato ai soli delegati nominati dai Comitati locali pro Italica (in ragione di uno ogni cento soci). Lo stesso socio ordinario non può avere più rappresentanti.

Il congresso è chiamato a discutere e deliberare sulle questioni che saranno poste all'ordine del giorno interessanti la propaganda nazionale e a procedere alla elezione dei membri del Consiglio.

Questi, eletti nel primo congresso in numero di sei, si rinnoveranno per un terzo ogni due anni. I primi quattro verranno sorteggiati dal Consiglio d'amministrazione centrale.

Tutti i soci presenti al congresso parteciperanno alla elezione dei membri del Consiglio.

Per questa, come per tutte le altre votazioni, i soci benemeriti come i soci perpetui hanno diritto di un voto per ogni 1000 lire sottoscritte.

I soci ordinari avranno sempre diritto ad un voto.

I soci benemeriti ed i soci perpetui avranno facoltà di delegare altro socio per esercitare il proprio diritto di voto.

Il Consiglio di amministrazione centrale si riserva la facoltà di convocare congressi straordinari quando lo ritenga opportuno.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (capitolo della Presidenza del Consiglio) è iscritta, per l'esercizio finanziario 1925-26 la somma di lire 25,000 per provvedere alla costituzione del capitale di fon-

dazione dell'Ente nazionale di cui all'art. 3 lettera a) del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — *Per il ministro delle finanze* (Regio decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI — FEDELE — BELLUZZO.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, concernente provvedimenti circa la disciplina di taluni consumi » (N. 669).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1026, concernente provvedimenti circa la disciplina di taluni comuni ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, concernente provvedimenti circa la disciplina di taluni consumi.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di realizzare una migliore disciplina di taluni consumi ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo ministro segretario di Stato, di concerto con i ministri per l'economia nazionale, per l'interno, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Fino a nuova disposizione, tutte le aziende industriali, commerciali ed agricole sono autorizzate ad aumentare di un'ora l'orario di lavoro dei rispettivi operai ed impiegati, in deroga del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e dei relativi contratti di lavoro.

Il ministro per l'economia nazionale è autorizzato ad emanare le norme per l'esecuzione della presente disposizione anche a modifica dei Regi decreti 10 settembre 1923, nn. 1955, 1956, 1957.

Art. 2.

È vietata l'apertura di nuovi bars, caffè, osterie, pasticcerie e ritrovi notturni, ed il rilascio, a qualsiasi titolo, di licenze per l'apertura dei locali stessi.

Art. 3.

Fino al 30 giugno 1927, non potranno iniziarsi costruzioni edilizie che non siano comprese nelle seguenti categorie :

opere pubbliche o eseguite da Enti pubblici o per conto di essi ;

costruzioni industriali e agricole ;

case popolari od economiche :

case per la piccola borghesia o per gli impiegati, o che rappresentino diretto investimento di piccoli risparmi privati.

I prefetti del Regno, sentito i Consigli provinciali dell'economia, sono incaricati di curare l'osservanza della presente disposizione.

Qualsiasi deroga dovrà essere autorizzata dal ministro per l'economia nazionale, su proposta motivata dal prefetto.

Art. 4.

I produttori di vino, su invito dei Consigli provinciali per l'economia dovranno cedere alle distillerie determinati quantitativi di vino, per ricavarne alcool anidro.

Con decreto del ministro per l'economia nazionale saranno stabilite le norme per l'attuazione della presente disposizione.

Art. 5.

Dal 1° novembre 1926 la benzina usata come carburante a scopo automobilistico, dovrà essere mescolata con alcool anidro, in percentuale che sarà stabilita con provvedimenti del ministero per l'economia nazionale.

L'alcool destinato all'uso anzidetto e quello adoperato dagli stabilimenti chimici, sarà considerato, agli effetti fiscali, come alcool denaturato.

È ammesso il sistema della regia, per gli stabilimenti chimici che impieghino alcool anidro a scopo industriale.

Art. 6.

A decorrere dal 1° luglio 1926 è stabilita la tassa annua di esercizio di lire 300 per ogni macchina per la preparazione del caffè tipo espresso.

L'importo di tale somma sarà riscosso dalla finanza e devoluto a favore dei comuni.

Art. 7.

Fino a nuova disposizione i giornali quotidiani dovranno pubblicarsi in non più di sei pagine.

È vietato aumentare per ciascun giornale il formato in uso alla data del presente decreto, ed è vietata altresì la pubblicazione di supplementi, accettuati quelli di carattere tecnico.

Art. 8.

I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti con la multa da lire 500 a lire 10,000; in caso di recidiva l'ammenda verrà quintuplicata.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con decreti Reali, su proposta del capo del Governo Primo ministro segretario di Stato, di concerto con i ministri interessati, tutte le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto-legge.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento, per la sua conversione in legge.

Il capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI
VOLPI — ROCCO — GIURIATI.

Visto, *il guardasigilli*: Rocco.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1927

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1254, recante provvedimenti per la tutela della sicurezza pubblica nelle provincie siciliane » (N. 691).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1254, recante provvedimenti per la tutela della sicurezza pubblica nelle provincie siciliane ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge :

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1254, recante provvedimenti per la tutela della sicurezza pubblica nelle provincie siciliane.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1254, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 27 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di conferire all'autorità di pubblica sicurezza, nelle provincie di Catania, Caltanissetta, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani poteri straordinari per la tutela dell'ordine e della tranquillità dei cittadini ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato di concerto con i ministri per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Le persone designate dalla pubblica voce come capeggiatori, partecipi, complici o favoreggiatori di associazioni aventi carattere criminoso o comunque pericolose alla sicurezza pubblica possono essere, dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del circondario, con rapporto scritto, denunciate, in stato di arresto, per essere assegnate al confine di polizia.

Art. 2.

L'assegnazione al confine è pronunziata da una Commissione provinciale composta dal prefetto, che la convoca e la presiede, dal procuratore del Re e da un consigliere di prefettura.

Le decisioni della Commissione sono definitive, e possono soltanto essere revocate, dietro istanza o di ufficio, per errore di fatto.

Art. 3.

Il confino di polizia dura da 1 a 5 anni, e si sconta in una Colonia o in un comune del Regno diverso dalla residenza del confinato, designato dal ministro per l'interno.

Art. 4.

Sono applicabili agli assegnati al confino di polizia le disposizioni contenute negli articoli 117, 119, 120 e 121 della legge di pubblica sicurezza Testo Unico 30 giugno 1889, n. 6144.

Art. 5.

Il presente decreto vale soltanto per le provincie di Catania, Caltanissetta, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani.

Esso entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta*.

Ufficiale del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2295, recante provvedimenti per l'impiego dell'alcool come carburante » (N. 755).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre

1926, n. 2295, recante provvedimenti per l'impiego dell'alcool come carburante ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2295, recante provvedimenti per l'impiego dell'alcool come carburante, aggiungendo in fine dell'art. 1, il seguente comma:

g) di disporre che il maggior quantitativo di alcool venga assegnato a quei fabbricanti di carburante il cui prodotto sia composto di elementi di produzione e fabbricazione nazionale.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2295, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli art. 4 e 5 del nostro decreto 30 giugno 1926, n. 1096 ;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di fissare le norme per assicurare l'impiego dell'alcool come carburante ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo ministro, segretario di Stato, di concerto con i ministri per l'economia nazionale, per l'interno, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per i lavori pubblici ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il ministro per l'economia nazionale ha facoltà :

a) di prescrivere agli importatori di mescolare, nella proporzione che sarà determinata dallo stesso ministro, la benzina introdotta con l'alcool che sarà messo a disposizione ai termini dell'articolo seguente ;

b) di prescrivere agli importatori suddetti di porre a disposizione dei fabbricanti di carburante la quantità di benzina che sarà fissata dallo stesso ministro ;

c) di prescrivere ai produttori di alcool di porre a disposizione dei fabbricanti di carburante la quantità di alcool che sarà fissata dallo stesso ministro ;

d) di fissare i prezzi di cessione che dovranno essere corrisposti per l'alcool e la benzina di cui sopra ;

e) di riunire in consorzio i produttori di alcool, agli scopi suddetti ;

f) di emanare ogni altra disposizione che si ravvisasse opportuna per assicurare gli usi suddetti della benzina e dell'alcool.

Art. 2.

L'alcool considerato di prima categoria agli effetti dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti non potrà essere estratto per consumo delle fabbriche o da chiunque svincolato da magazzini schiavi di imposta, eccezione fatta di quello che sia immediatamente denaturato per gli altri usi industriali, se chi lo estragga o lo svincoli non metta contemporaneamente a disposizione degli importatori

di benzina o dei fabbricanti, per il tramite del competente ufficio tecnico di finanza, il quantitativo dell'alcool suddetto, che sarà fissato con decreto del ministro per l'economia nazionale.

Art. 3.

Il ministro delle finanze, di concerto con quello della economia nazionale, ha facoltà di subordinare l'introduzione della benzina nel Regno all'obbligo di eseguire la miscela e di procedere alla cessione delle quantità indicate nelle lettere a) e b) dell'art. 1^o.

Per l'esercizio della facoltà suddetta, i ministri delle finanze e dell'economia nazionale prenderanno accordi con i ministri della guerra, della marina e dell'aeronautica al fine di consentire liberamente la introduzione dei quantitativi di benzina occorrenti ai servizi militari.

Art. 4.

Il ministro per l'economia nazionale potrà disporre di una quantità di alcool non superiore al 5 per cento di quella massa a disposizione come sopra, a favore di stabilimenti chimici per la lavorazione di prodotti sintetici di importanza nazionale. L'alcool così concesso ai detti stabilimenti non potrà essere altrimenti impiegato senza autorizzazione del ministro dell'economia nazionale e secondo le norme da stabilirsi dal ministro per le finanze.

Art. 5.

La mancata consegna in tutto o in parte delle quantità di alcool e benzina che dovranno essere messe a disposizione secondo l'art. 1. nonchè l'impiego dell'alcool, oggetto del presente decreto, all'infuori delle destinazioni in esso previste, sono puniti con multa variabile da una a tre volte l'imposta di fabbricazione sul quantitativo di alcool oggetto della contravvenzione, o con una multa da tre a dieci volte l'ammontare del dazio doganale sulla quantità di benzina non consegnata.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sostituiscono quelle degli art. 4 e 5 del Regno decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — GIURIATI.

Visto, il guardasigilli: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente alcune modifiche alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, sulla istituzione dell'Opera nazionale "Balilla" per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù » (N. 777).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio

1927, n. 5, concernente alcune modifiche alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, sulla istituzione dell'Opera nazionale "Balilla" per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente modifiche alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, sulla istituzione dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù, aggiungendo in fine dell'art. 2 le seguenti parole: « nè le associazioni ginniche e sportive affiliate a federazioni nazionali, appartenenti al Comitato olimpico nazionale italiano ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 2247, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventù ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle corporazioni, e dei ministri segretari di Stato per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Fa parte del Consiglio centrale dell'Opera nazionale « Balilla » — in aggiunta ai membri indicati nel terzo comma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 2247 — anche un rappresentante del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Per assicurare il raggiungimento delle finalità che la legge istitutiva dell'Opera nazionale si propone, è vietata, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi nuova formazione od organizzazione, anche provvisoria, che si proponga di promuovere l'istruzione, l'avviamento a professione, arte o mestiere o, in qualunque altro modo, l'educazione fisica, morale o spirituale dei giovani.

Non sono comprese nel divieto di cui al comma precedente le formazioni od organizzazioni facenti capo all'Opera nazionale, nè quelle facenti capo all'Associazione dei giovani esploratori cattolici italiani. Peraltro, questa ultima associazione non può istituire nuove formazioni od organizzazioni nei comuni inferiori ai 20,000 abitanti, a meno che siano capoluoghi di provincia ; in ogni caso è necessario il preventivo accordo con gli organi direttivi dell'Opera nazionale.

Le formazioni od organizzazioni costituite contro il divieto di cui nel presente articolo sono sciolte con decreto del prefetto.

Le disposizioni di cui sopra non riguardano le organizzazioni ed opere con finalità prevalentemente religiose.

Art. 3.

Allo stesso scopo di assicurare il raggiungimento delle finalità che la legge istitutiva dell'Opera nazionale si propone, i prefetti ordineranno, entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, lo scioglimento di tutte le formazioni od organizzazioni, indicate nel primo comma dell'articolo precedente, che risiedano in comuni o frazioni con popolazione inferiore ai 20,000 abitanti, eccetto che si tratti di formazioni od organizzazioni facenti capo all'Opera nazionale.

Saranno sciolte anche le formazioni ed organizzazioni facenti capo alla Associazione dei giovani esploratori cattolici italiani, che risiedano in comuni o frazioni con popolazione inferiore ai 20,000 abitanti, a meno che si tratti di comuni capoluoghi di provincia.

Art. 4.

I gagliardetti e i labari dei reparti dell'Associazione dei giovani esploratori cattolici italiani porteranno uno scudetto col segno del Littorio e con le iniziali: « O. N. B. ».

Art. 5.

L'art. 18 della legge 3 aprile 1926, n. 2247, è modificato come segue: « È abrogata ogni disposizione non conforme a quelle contenute nella presente legge, la quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione ».

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo e i ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 71, relativo al contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma » (N. 819).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 71, relativo al contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 71, relativo al contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 71, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1408, col quale fu eretto in ente morale l'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma ;

Veduto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assegnare all'Istituto adeguati mezzi pel raggiungimento degli alti suoi fini ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, di concerto con i ministri per le finanze e per la pubblica istruzione ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

All'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma, eretto in ente morale con il Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1408, verrà corrisposto a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, un contributo nella misura che sarà annualmente stabilita con la legge del bilancio. Per l'esercizio 1926-27, il contributo medesimo è fissato in lire 300,000.

Il ministro per le finanze è autorizzato ad apportare al predetto stato di previsione le variazioni dipendenti dal presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, che dà esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, firmato a Sana il 2 settembre 1926 » (N. 687).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, che dà esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, firmato a Sana il 2 settembre 1926 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, che dà piena ed intera esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, stipulato a Sana il 2 settembre 1926.

Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, pubblicato sulla « Gazzetta ufficiale » n. 17 del 22 gennaio 1927. Anno V.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla ratifica del Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, stipulato a Sana il 2 settembre 1926;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo

Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri delle colonie, delle finanze e dell'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, firmato a Sana il 2 settembre 1926.

Art. 2.

Il presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore al momento dell'effettuata ratifica del Trattato di cui all'articolo precedente secondo è previsto dall'art. 6 del Trattato stesso.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge di conversione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

VOLPI

BELLUZZO.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

TRATTATO DI AMICIZIA E DI RELAZIONI ECONOMICHE FRA L'ITALIA E LO YEMEN

SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE III,
RE D'ITALIA

e

SUA MAESTÀ L'IMAN JAHIA, EMIR EL MUMENIN, RE DELLO YEMEN,

desiderando di rendere più stretta e duratura l'amicizia tra i due Regni, e volendo facilitare e sviluppare le relazioni economiche tra i due Paesi;

Sua Maestà il Re d'Italia per mezzo del suo Rappresentante, S. E. il Cavaliere JACOPO GASPARINI, Governatore dell'Eritrea, e

Sua Maestà il Re dello Yemen, l'Iman Jahia, Emir el Mumenin, hanno d'accordo convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo di S. M. il Re d'Italia riconosce la piena ed assoluta indipendenza dello Yemen e del Suo Sovrano, Sua Maestà l'Iman Jahia.

Il Governo Italiano non avrà ingerenza nel Regno di Sua Maestà il Re dello Yemen in qualsiasi modo che contrasti con quanto è detto nel primo capoverso del presente articolo.

Art. 2.

I due Governi si impegnano di facilitare gli scambi commerciali tra i rispettivi Paesi.

Art. 3.

Il Governo di Sua Maestà il Re dello Yemen dichiara essere suo desiderio di importare dall'Italia le forniture, ossia i mezzi ed i materiali tecnici che possano vantaggiosamente concorrere allo sviluppo economico dello Yemen. E così pure per i personali tecnici.

Ed il Governo Italiano dichiara di volersi adoperare affinché l'invio di mezzi e di materiali tecnici e di personale si effettui nel modo più conveniente per qualità, prezzo e stipendi.

Art. 4.

Quanto è detto negli articoli 2 e 3 non limita per le due parti la libertà nei commerci e nelle forniture.

Art. 5.

Nessuno dei commercianti dei due Stati potrà importare e commerciare cose vietate dai due Governi nei rispettivi Paesi.

Ognuno dei due Governi avrà facoltà di confiscare le cose che vengano importate nei rispettivi Paesi contro il divieto di introduzione e di commercio, dopo che il divieto sia reso noto.

Art. 6.

Il presente Trattato non entrerà in vigore che dal momento in cui perverrà a Sua Maestà il Re dello Yemen, l'Iman Jahia, la ratifica di Sua Maestà il Re d'Italia.

Art. 7.

Il presente Trattato avrà la durata di dieci anni dal giorno della ratifica di cui all'art. 6, e sei mesi prima della sua scadenza le due Parti si accorderanno nel caso intendano sostituirlo o prorogarlo.

Art. 8.

In fede di quanto sopra Sua Maestà il Re dello Yemen, l'Iman Jahia, e Sua Eccellenza il Cavaliere Jacopo Gasparini, in nome di Sua Maestà il Re d'Italia, hanno firmato il presente Trattato, redatto in due esemplari conformi, in lingua araba ed in lingua italiana.

Mancando però presso Sua Maestà l'Iman dello Yemen chi conosca le perfette interpretazioni della lingua italiana; essendosi le conferenze per il presente Trattato di amicizia e di commercio svolte tra le due Parti in lingua araba, ed avendo Sua Eccellenza il Cavaliere Jacopo Gasparini constatato che il testo arabo è perfettamente conforme a quello italiano; le due Parti convengono come espressa condizione di attenersi, nel caso di dubbi o di divergenze nell'interpretazione dei due testi, al testo arabo, interpretato secondo la lingua araba classica.

Sana, due settembre 1926.

GASPARINI

IMAN JAHIA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro degli affari esteri.

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo addizionale alla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922, concernente la liquidazione della Cassa postale di risparmio di Vienna, stipulato in Roma fra l'Italia ed altri Stati il 23 febbraio 1925, nonchè del Protocollo relativo all'Accordo addizionale stesso » (Numero 696).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'Accordo addizionale alla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922, concernente la liquidazione della Cassa postale di risparmio di Vienna, stipulato in Roma fra l'Italia ed altri Stati il 23 febbraio 1925, nonchè del Protocollo relativo all'Accordo addizionale stesso ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 696).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo addizionale alla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922 concernente la liquidazione della Cassa postale di risparmio di Vienna, stipulato in Roma fra l'Italia ed altri Stati il 23 febbraio 1925, nonchè al protocollo relativo all'Accordo stesso.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alla stessa data del processo verbale che constata l'effettuato deposito da parte di tutti gli Stati contraenti, delle rispettive ratifiche alla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922 e all'Accordo addizionale di cui al precedente articolo.

(Approvato).

PROCOLE

Le GOUVERNEMENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, consent, sous la condition résolutive de l'entrée en vigueur de la Convention du 6 avril 1922 concernant le transfert des créances et des dépôts de la gestion de la Caisse d'Epargne à Vienne, et de l'Accord additionnel à cette Convention, signé en date d'aujourd'hui, à ce que les titres de la dette d'avant guerre non gagée, à transférer d'après l'article 9, paragraphe 2 de la Convention et l'article II, paragraphe 2 de l'Accord soient englobés, après la signature du présent Protocole, dans les blocs nationaux des titres de la dette d'avant guerre non gagée des Etats respectifs, tout en demeurant dans la propriété et dans la possession de la Caisse d'Epargne Postale de Vienne jusqu'à l'exécution de la Convention et de l'Accord susdits.

Le présent Protocole, qui est accepté par tous les autres Etats signataires de la Convention et de l'Accord, sera communiqué aux soins du Gouvernement Italien à la Commission des Réparations.

FAIT à Rome le 23 février 1925, en français, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume d'Italie et dont les expéditions authentiques seront remises à chacun des Etats signataires.

Pour :

L'Autriche : LOTHAIRE EGGER.

L'Italie : BENITO MUSSOLINI.

La Pologne : ZBIGNIEW SMOLKA.

La Roumanie : AL. EM. LAHOVARY.

Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes : MILORAD STRAZNICKY.

La Tchécoslovaquie : ANTONIN PAPIRNIK, BOHUMIL VLASAK.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il ministro degli affari esteri

MUSSOLINI.

ACCORD ADDITIONNEL

À LA CONVENTION SIGNÉE À ROME LE 6 AVRIL 1922 ENTRE L'AUTRICHE, L'ITALIE, LA POLOGNE, LA ROUMANIE, LE ROYAUME SERBE-CROATE-SLOVENE ET LA TCHECOSLOVAQUIE, CONCERNANT LE TRANSFERT DES CREANCES ET DES DÉPÔTS DE LA GESTION DE LA CAISSE D'ÉPARGNE POSTALE A VIENNE.

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE ROYAUME D'ITALIE, LA RÉPUBLIQUE POLONAISE, LE ROYAUME DE ROUMANIE, LE ROYAUME DES SERBES-CROATES-SLOVÈNES ET LA RÉPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE, ayant reconnu l'opportunité d'apporter certaines modifications à la Convention du 6 avril 1922 concernant le transfert des créances et des dépôts de la gestion de la Caisse d'Épargne Postale à Vienne, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE:

M. LOTHAIRE EGGER, *Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire,*

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE :

S. E. BENITO MUSSOLINI, *Président du Conseil, ministre des affaires étrangères.*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POLONAISE :

M. ZBIGNIEW SMOLKA, *Juge près la Cour Suprême administrative de Varsovie,*

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE :

M. AL. EM. LAHOVARY, *Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire,*

SA MAJESTÉ LE ROI DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES :

M. MILORAD STRAZNICKY, *Professeur à l'Université de Zagreb,*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE :

M. ANTONIN PAPIRNIK, *Chargé d'affaires a. i. de la République Tchécoslovaque près S. M. le Roi d'Italie, et*

M. BOHUMIL VLASAK, *Ministre plénipotentiaire et chef de section au Ministère des finances Tchécoslovaques.*

LESQUELS, ayant vérifié leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE I.

A) — Au paragraphe 5 de l'article 9 de la Convention du 6 avril 1922 on ajoute les dispositions suivantes :

Dans le cas et en tant que les séquestres des Gouvernements de la Belgique, de la France et de la Grande Bretagne sur les créances de la Caisse d'Épargne Postale de Vienne ne seraient pas levés, la Caisse d'Épargne Postale de Vienne remettra aux Etats intéressés d'après la disposition de l'article II du présent Accord, au lieu des créances respectives, y compris les intérêts éventuels, les obligations prévues par le paragraphe 12 de la loi fédérale autrichienne du 16 juillet 1921 (Bulletin des lois, n. 393).

Ces obligations seront diminuées des sommes qui ont été employées aux acquittements des avoirs auprès de la Caisse d'Épargne Postale appartenant aux ressortissants des Pays étrangers qui avaient été ennemis par rapport à l'ancien territoire de l'Empire d'Autriche, à savoir :

a) 52,563 francs français (dettes envers des ressortissants français);
 b) 5,790 livres sterlings, augmentées des intérêts à payer à l'Office de vérification et de compensation (dettes envers des ressortissants anglais et italiens).

Pour la créance indiquée sous lettre f), la Caisse d'Epargne Postale remettra aux Etats intéressés les valeurs respectives qu'elle a reçues de la Banque d'Autriche-Hongrie en liquidation.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que la créance indiquée sous lettre g) est comprise dans celle indiquée sous lettre d); c'est pourquoi elle n'a pas raison de figurer dans la liste des créances.

Le dépôt indiqué sous lettre i) se trouve actuellement auprès de la Banque de Bruxelles.

B) Le paragraphe 6 de l'article 9 de la Convention susdite est substitué par le suivant :

6° enfin une somme de 12,500,000,000 couronnes autrichiennes (1,250,000 schillings autrichiens), payable aux Etats visés à l'article II, n. 6 suivant, dans leur monnaie nationale au cours du change moyen pour chèque de la monnaie respective à la bourse de Vienne au 1^{er} décembre 1924.

La Caisse d'Epargne Postale payera cette somme, en observant les dispositions établies dans l'article II, n. 6 suivant :

a) pour 4 milliards et demi (450,000 schillings autrichiens) deux mois après l'entrée en vigueur de la Convention susdite et du présent Accord et :

b) pour le reste simultanément au transfert définitif des blocs d'avoirs, mais pas plus tôt qu'un an après le payement de la première somme.

ARTICLE II.

L'article 10 de la Convention susdite est substitué par le suivant :

1° Les créances et les dettes résultant de la balance des comptes de la Caisse d'Epargne Postale envers les diverses administrations postales des Etats nationaux qui sont à transférer d'après l'article 9, paragraphe 1, seront mises au crédit respectivement au débit séparément pour chaque établissement national mentionné à l'article 1, alinéa 3 de la Convention susdite.

2° Les titres que la Caisse d'Epargne Postale mettra à la disposition des Etats nationaux aux termes de l'article 9, paragraphe 2 (Annexe de la dite Convention) seront répartis sur la base de leur valeur nominale.

En première ligne seront attribués à chaque Etat national les titres qui seront d'un intérêt spécial pour l'Etat respectif selon la situation territoriale des objets qui leur servent de garantie ou selon le siège de l'établissement d'émission (n. II de l'Annexe).

Les titres de la dette gagée sur des chemins de fer auxquels plusieurs Etats nationaux sont simultanément intéressés (n. III de l'Annexe) seront répartis selon la proportion approximative de l'étendue, dans le territoire de chaque Etat, de la voie ferrée servant d'objet de garantie.

Les titres de la dette d'avant-guerre non gagée (n. I de l'Annexe) avec tous les coupons (article 9, paragraphe 2 dernier alinéa) seront répartis définitivement comme suit :

Italie	nom. en cour.	3,500,000
Pologne	» »	17,000,000
Roumanie	» »	6,000,000
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes	» »	8,000,000
Tchécoslovaquie	» »	47,500,000

Les titres attribués à chaque Etat national selon les dispositions de ce paragraphe sont énumérés dans la liste annexée au présent Accord formant une partie intégrale de l'Accord même.

3° Les créances lombardes de la Caisse d'Epargne Postale mentionnées à l'article 9, paragraphe 3, seront communiquées à chaque Etat pour l'établissement acquérant dans une liste séparée qui sera examinée par cet établissement en ce qui concerne la nationalité et le domicile (siège) des débiteurs. Les créances lombardes de la Caisse d'Epargne Postale qui auront été reconnues après rectification faite d'un commun accord entre la Caisse d'Epargne Postale et l'Etat respectif seront acquises par l'établissement national intéressé avec les objets de gage.

4° La créance en compte courant envers la Caisse d'Epargne Postale de Sarajevo mentionnée à l'article 9, paragraphe 4, sera employée à la couverture du bloc d'avoirs du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

5° Les créances envers l'étranger cédées par la Caisse d'Epargne Postale conformément à l'article 9, paragraphe 5, de la Convention susdite, respectivement à l'article I, paragraphe 1, de cet Accord, seront réparties sur la base de leur valeur nominale de la manière suivante :

Seront attribués en premier lieu à la Pologne des titres décennaux (article I, paragraphe 1), en proportion pour chaque catégorie, d'une valeur globale nominale de six et demi (6.5) milliards couronnes autrichiennes calculée au cours du change moyen de la monnaie étrangère respective à la bourse de Vienne le 1^{er} décembre 1924.

Le reste des créances susmentionnées sera attribué, proportionnellement d'après les diverses catégories, pour 13.85 % à l'Italie et pour 86.15 % à la Tchécoslovaquie.

6° Le montant global de douze milliards et demi couronnes autrichiennes (1,250,000 schillings autrichiens) dont à l'article I, paragraphe 2 du présent Accord, sera réparti entre les Etats nationaux comme suit :

à l'Italie	cour. austr.	2,000,000,000	(200,000	S. austr.)
à la Pologne	»	»	1,000,000,000	(100,000 » »)
à la Roumanie	»	»	2,500,000,000	(250,000 » »)
au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes	»	»	1,000,000,000	(100,000 » »)
à la Tchécoslovaquie	»	»	6,000,000,000	(600,000 » »)

d'après le principe statué dans l'article I, paragraphe 2, de cet Accord.

La Pologne, la Roumanie et la Royaume des Serbes, Croates et Slovènes recevront les sommes susindiquées du montant de 4 milliards et demi (450,000 S. autrichiens) à payer par l'Autriche d'après l'article I, paragraphe 2 de cet Accord deux mois après l'entrée en vigueur de la convention susdite et du présent Accord.

ARTICLE III.

L'article 16 de la Convention du 6 avril 1922 est substitué par le suivant :

La Caisse d'Epargne Postale ne calculera pas de taxes et de frais pour le transfert des avoirs, de même que pour la livraison des dépôts de titres effectuée auprès du siège de la Caisse d'Epargne Postale de Vienne.

ARTICLE IV.

Sauf les dispositions des derniers alinéas des articles I et II du présent Accord celui-ci et la Convention du 6 avril 1922 seront exécutés par la Caisse

d'Epargne Postale de Vienne sur la demande de chacun des Etats intéressés aussitôt qu'il aura arrêté les données comptables du transfert des comptes courants et des librets d'épargne avec l'administration de la Caisse d'Epargne Postale même.

ARTICLE V.

A l'article 2, premier alinéa et à l'article 6, alinéa 4, de la Convention du 6 avril 1922, après les mots « d'un autre Etat », on ajoute le mot « national ».

Le deuxième alinéa de l'article 14 et l'article 15 de la Convention susdite sont supprimés.

Après le troisième alinéa de l'article 19 on ajoute l'alinéa suivant :

Quand il y a un différend de grande importance financière ou préjudicielle entre l'Autriche et un ou plusieurs des autres Etats signataires, les deux membres dont au deuxième alinéa éliront un Président ; en cas de désaccord, celui-ci sera nommé par la Cour Permanente de Justice internationale.

ARTICLE VI.

Toutes les dispositions de la Convention du 6 avril 1922 qui ne sont pas modifiées par le présent Accord additionnel restent inaltérées.

ARTICLE VII.

Le présent Accord sera ratifié le plus tôt possible.

Les Etats qui n'ont pas encore ratifié la Convention du 6 avril 1922 ratifieront simultanément la Convention même et le présent Accord.

Chaque Etat adressera sa ratification au Gouvernement Italien, aux soins duquel il en sera donné avis à tous les autres Etats signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouvernement Italien.

Le présent Accord entrera en vigueur, simultanément avec la Convention du 6 avril 1922, après la ratification faite par tous les Etats Contractants.

Aussitôt que toutes les ratifications seront parvenues, on dressera un procès verbal dont la date sera aussi la date de la mise en vigueur de la Convention susdite et du présent Accord.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Accord.

FAIT à Rome, le 23 février 1925, en français, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume d'Italie et dont les expéditions authentiques seront remises à chacun des Etats signataires.

Pour

L'Autriche : LOTHAIRE EGGER.

L'Italie : BENITO MUSSOLINI.

La Pologne : ZBIGNIEW SMOLKA.

La Roumanie : AL. EM. LAHOVARY.

Le Royaume des Serbes, Croâtes et Slovènes : MILORAD STRAZNICKY.

La Tchécoslovaquie : ANTONIN PAPIRNIK, BOHUMIL VLASAK.

ANNEXE DE L'ACCORD.

**Liste des Titres attribués à chaque Etat National
d'après les dispositions de l'article II, paragraphe 2 de l'Accord.**

I. — ITALIE

	Sommes nominales en couronnes
a) <i>Titres de la dette d'avant guerre non gagée :</i>	
4 % Mairente avec coupons à partir du 1 ^{er} mai 1919	1,328,000
4 % Julirente avec coupons à partir du 1 ^{er} juillet 1919	439,000
4.2 % Februarrente avec coupons à partir du 1 ^{er} août 1919	512,000
4 % Oesterr. Kronenrente avec coupons à partir du 1 ^{er} septembre 1919	1,221,000
Total a)	3,500,000
b) <i>Titres énumérés sous n° II-3 de l'Annexe de la Convention</i>	
	426,400

II. — POLOGNE

a) <i>Titres de la dette d'avant guerre non gagée :</i>	
4 % Mairente avec coupons à partir du 1 ^{er} mai 1919 .	6,447,000
4 % Julirente avec coupons à partir du 1 ^{er} juillet 1919	2,135,000
4.2 % Februarrente avec coupons à partir du 1 ^{er} août 1919	2,488,000
4 % Oesterr. Kronenrente avec coupons à partir du 1 ^{er} septembre 1919	5,930,000
Total a)	17,000,000
b) <i>Titres énumérés sous n° II-2 de l'Annexe de la Convention</i>	
	6,483,500
c) <i>Quote-part des titres énumérés sous n° III-1-2 de l'Annexe de la Convention :</i>	
4 % Ferd. Nordbahn - Prior. Em. 1888, ö. W. $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{12}$	10,000
4 % Ferd. Nordbahn - Prior. Em. 1891, ö. W. $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{10}$	10,000
4 % Ferd. Nordbahn - Prior. Em. 1904, K. $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{12}$	209,300
4 % Lemb - Czernowitz - Jassy - Eisenb. Ges. Prior. Em. 1894, K. $\frac{1}{1}$, $\frac{1}{7}$	1,972,600
4 % Lemb. - Czernowitz - Jassy - Eisenb. Ges. Prior. Em. 1884, Silber $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{11}$	527,400
Total c)	2,729,300

III. — ROUMANIE

a) <i>Titres de la dette d'avant guerre non gagée :</i>	
4 % Mairente avec coupons à partir du 1 ^{er} mai 1919 .	2,276,000
4 % Julirente avec coupons à partir du 1 ^{er} juillet 1919	754,000
4.2 % Februarrente avec coupons à partir du 1 ^{er} août 1919	878,000
4 % Oesterr. Kronenrente avec coupons à partir du 1 ^{er} septembre 1919	2,092,000
Total a)	6,000,000

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27. — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1927

	Sommes nominales en couronnes
b) Titres énumérés sous n° II-5 de l'Annexe de la Convention	784,400
c) Quote-part des titres énumérés sous n. III-2 de l'Annexe de la Convention :	
4 % Lemberg - Czernowitz - Jassy - Eisenb. Ges. Prior. Em. 1894, K. $\frac{1}{11}$, $\frac{1}{7}$	972,400
4 % Lemberg - Czernowitz - Jassy - Eisenb. Ges. Prior. Em. 1887, Silber $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{11}$	255,000
Total c)	1,227,400

IV. — ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES

a) Titres de la dette d'avant guerre non gagée :	
4 % Mairente avec coupons à partir du 1 ^{er} mai 1919	3,034,000
4 % Julirente avec coupons à partir du 1 ^{er} juillet 1919	1,005,000
4.2 % Februarrente avec coupons à partir du 1 ^{er} août 1919	1,171,000
4 % Oesterr. Kronenrente avec coupons à partir du 1 ^{er} septembre 1919	2,790,000
Total a)	8,000,000
b) Titres énumérés sous n° II-4 de l'Annexe de la Convention	19,600

V. — TCHECOSLOVAQUIE

a) Titres de la dette d'avant guerre non gagée :	
4 % Mairente avec coupons à partir du 1 ^{er} mai 1919	18,015,000
4 % Julirente avec coupons à partir du 1 ^{er} juillet 1919	5,967,000
4.2 % Februarrente avec coupons à partir du 1 ^{er} août 1919	6,951,000
4 % Oester. Kronenrente avec coupons à partir du 1 ^{er} septembre 1919	16,567,000
Total a)	47,500,000
b) Titres énumérés sous n° II-1 de l'Annexe de la Convention	16,512,460
c) Quote-part des titres énumérés sous n. III-1 de l'Annexe de la Convention :	
4 % Ferd. Nordbahn - Prior. Em. 1888, ö. W. $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{12}$	18,000
4 % Ferd. Nordbahn - Prior. Em. 1891, ö. W. $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{10}$	20,000
4 % Ferd. Nordbahn - Prior. Em. 1904, K. $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{12}$	420,500
Total c)	458,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il ministro degli affari esteri

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2372, che modifica il comma terzo dell'art. 7 del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, sulle tariffe dell'energia elettrica » (N. 684).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2372, che modifica il comma 3° dell'art. 7 del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, sulle tariffe dell'energia elettrica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2372, che modifica il comma 3° dell'art. 7 del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, sulle tariffe dell'energia elettrica.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2372, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 25 del 1° febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, recante disposizioni sulle tariffe dell'energia elettrica;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di estendere la revisione consentita dall'articolo 7, 3° comma, di detto decreto anche alle forniture di energia dipendenti dai contratti citati in detto comma;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto

con i ministri segretari di Stato per l'economia nazionale, per le comunicazioni, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comma 3° dell'art. 7 del Regio decreto 4 marzo 1926, n. 681, è sostituito il seguente: La revisione di cui all'art. 1 è altresì ammessa per i contratti di vendita d'energia elettrica stipulati entro il 31 dicembre 1923, da aziende produttrici nelle quali lo Stato sia compartecipe. Le aziende che hanno acquistato direttamente o mediatamente l'energia in base ai detti contratti hanno diritto a loro volta di chiedere la revisione di cui all'art. 1 per i contratti di rivendita.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

GIURIATI

BELLUZZO

CIANO

VOLPI

ROCCO

V. — Il Guardasigilli: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2373, recante disposizioni circa l'autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica » (N. 685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2373, recante disposizioni circa l'autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2373, recante disposizioni circa l'autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2373, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 25 del 1° febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza dell'energia per mezzo delle correnti elettriche, ed il relativo regolamento n. 642 del 25 ottobre 1895;

Visto il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, prorogato col Regio decreto 20 agosto 1921 n. 1223 (convalidato con legge 17 aprile 1925, n. 473) che ha demandato al Ministero dei lavori pubblici di autorizzare la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione dell'energia proveniente da impianti idraulici esistenti o nuovamente concessi;

Visti l'art. 25 del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, secondo cui il decreto di concessione delle grandi derivazioni di acque pubbliche ha efficacia di pubblica utilità anche per

le linee elettriche di trasmissione dell'energia prodotta, e l'art. 39 del relativo regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, che consente la dichiarazione di pubblica utilità, con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici per la costruzione delle linee di trasmissione dell'energia proveniente da impianti idroelettrici esistenti e quella delle linee per il collegamento di detti impianti;

Visto il Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1723, che apporta un'aggiunta dell'art. 8 della legge 7 giugno 1894, n. 232;

Considerata la necessità assoluta ed urgente d'integrare le norme suddette per evitare intralci ed abusi nell'impianto di linee elettriche;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici di concerto coi ministri dell'economia nazionale, delle comunicazioni e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386, sono estese alla costruzione e al collegamento delle linee di trasmissione dell'energia proveniente da impianti termoelettrici.

Art. 2.

Chi chiede l'autorizzazione alla costruzione e al collegamento di linee di trasmissione di energia comunque prodotta, nonchè ai successivi ampliamenti e mutamenti deve ottenere previamente l'approvazione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1723.

Sulla domanda di autorizzazione provvede, definitivamente, il ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, dopo che sia intervenuta l'approvazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 3.

Nei casi di urgenza gli uffici del Genio civile possono consentire in via provvisoria l'inizio

delle costruzioni delle linee elettriche o dei successivi ampliamenti o mutamenti riferendone immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, semprechè sia intervenuta l'approvazione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1 del R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1723.

Art. 4.

Quando manchi l'approvazione del Ministero delle comunicazioni o l'interessato, non creda di poter accettare le condizioni imposte dal Ministero stesso, l'autorizzazione o il consenso provvisorio all'impianto delle linee è dato con Decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle comunicazioni, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Art. 5.

L'autorità militare deve essere sempre interpellata a termini della legge 7 giugno 1894, n. 232, e relativo regolamento in merito alle domande di autorizzazione per l'impianto di linee elettriche ricadenti nelle zone dichiarate militarmente importanti.

Art. 6.

Le norme regolamentari di cui all'art. 2 del Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1723, saranno emanate su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 7.

È data facoltà al Governo di istituire nel Consiglio superiore dei lavori pubblici una speciale Sezione per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, chiamandovi a farne parte i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, i rappresentanti delle Società elettriche ed esperti estranei all'Amministrazione di speciale competenza in materia.

Art. 8.

Sono applicabili alle materie contenute nella legge 7 giugno 1894, n. 232, e relativo regola-

mento, nel decreto 22 febbraio 1917, n. 386, nel R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1723, e nel presente Decreto, le disposizioni degli articoli 374, 376, 377 e 378 della legge 20 marzo 1865, numero 2248 sulle opere pubbliche.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
CIANO
BELLUZZO
GIURIATI

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'on. senatore Marchiafava a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARCHIAFAVA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2282, concernente la nomina di un Commissario speciale per il rifornimento idrico di taluni comuni del Lazio ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Marchiafava della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1594, recante provvedimenti a favore delle località colpite da terremoti » (N. 617).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1594, recante provvedimenti a favore delle località colpite da terremoti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1594, recante provvedimenti a favore delle località colpite da terremoti.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1594, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 21 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399; la legge 1° aprile 1915, n. 476, i decreti luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1056; 22 dicembre 1918, n. 2080 e i Regi decreti 8 luglio 1919, n. 1384, e 23 settembre 1920, n. 1315, e le successive disposizioni riguardanti i terremoti calabro-siculo, marsicano, toscano-romagnolo ed emiliano;

Visto l'art. 1 del Regio decreto 9 marzo 1924, n. 494;

Visto il Regio decreto 11 novembre 1924, n. 1932;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare la ricostruzione e lo sbaraccamento nelle località colpite da terremoti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro, e coi ministri segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La durata delle occupazioni temporanee dei beni immobili, disposte a termini dell'art. 6 del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1315, nelle località danneggiate dal terremoto del 6-7 settembre 1920, può essere prorogata con decreto del prefetto di anno in anno fino al termine di un altro triennio.

Art. 2.

È prorogato al 31 dicembre 1926 il termine di cui all'art. 2 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476 (allegato D), già prorogato con l'art. 10 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86, per la presentazione delle domande di sussidio e di mutuo da parte di provincie, comuni ed enti morali.

Uguale proroga è accordata per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sussidio e di mutuo per la riparazione e ricostruzione di acquedotti danneggiati o distrutti dal terremoto del 13 gennaio 1915 e successivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1705.

Art. 3.

È in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di elevare al 75 per cento il sussidio dello Stato nella spesa di riparazione e di ricostruzione degli edifici di uso pubblico danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, 13 gennaio

1915 e successivi, nonchè nella spesa per i lavori di riparazione o di ricostruzione degli edifici pubblici comunali, provinciali od appartenenti ad enti morali nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 e da altri successivi, qualora i lavori stessi siano ultimati entro il 31 dicembre 1927.

La stessa disposizione si applica anche per i lavori di riparazione o ricostruzione di acquedotti danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 e da altri successivi.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 22 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, e all'art. 4 del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 706, la facoltà concessa dall'art. 13 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86, ai comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, di alienare i terreni espropriati dallo Stato e ad essi ceduti, è consentita anche per la alienazione dei ricoveri provvisori e stabili, consegnati ai comuni medesimi a norma del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1916, n. 54.

L'esercizio di detta facoltà è subordinato al *nulla osta* del Genio civile, per quanto riguarda il prezzo di vendita.

I ricoveri stabili saranno alienati nello stato in cui si trovano.

L'alienazione sarà fatta a favore dei danneggiati dal terremoto e potrà essere consentita anche a favore di persone non danneggiate, soltanto in mancanza di richieste dei primi, e purchè attuali utenti dei ricoveri di cui trattasi.

L'alienazione disposta a norma del precedente comma si considera direttamente effettuata dallo Stato, agli effetti del disposto di cui all'art. 5, lettera g) del decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1661.

L'alienazione dei ricoveri provvisori dovrà essere fatta con le modalità di cui al comma 3° del citato art. 13 del Regio decreto 31 gennaio 1925, n. 86.

Per quanto riguarda la destinazione del prezzo ricavato dalle alienazioni suddette, sono applicabili le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 13 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86.

Art. 5.

Alle località danneggiate dai terremoti del 26 aprile e 10 novembre 1917, 2 dicembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, 6-7 settembre 1920 e 1° dicembre 1921 è estesa la disposizione dell'art. 11 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86, con la quale si consente ai comuni di impiegare in opere pubbliche i contributi ad essi spettanti per la ripartizione o ricostruzione di edifici patrimoniali di loro proprietà.

Art. 6.

Nelle località danneggiate dai terremoti del 26 aprile e 10 novembre 1917, 2 dicembre 1918, 29 giugno, 10 settembre, 25 ottobre 1919, 6 e 7 settembre 1920, e 1° dicembre 1921 i proprietari, ai quali vennero d'ufficio riparate, soltanto in parte, le loro case, possono restituire l'importo delle spese sostenute dallo Stato e chiedere che la somma corrispondente venga computata sull'ammontare del mutuo o del contributo statale cui possono aver diritto per il completo restauro delle case stesse.

Art. 7.

All'art. 1° del decreto Reale 22 giugno 1924, n. 1126, è sostituito il seguente :

« Per i lavori già iniziati e da iniziare alla data del presente decreto per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione delle chiese parrocchiali o succursali danneggiate o distrutte dal terremoto in numero non superiore a quelle preesistenti al 28 dicembre 1908, semprechè siano riconosciute indispensabili ai bisogni del culto, nei comuni delle diocesi di Messina, di Lipari e di Santa Lucia del Mela, di Reggio Calabria, di Bova, di Oppido Mamertina, di Gerace, di Nicotera, di Tropea, di Mileto, compresi nella tabella n. 1 allegata al Testo Unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, il Governo del Re è autorizzato a concedere, in aggiunta al sussidio di cui all'art. 101 del citato Testo unico, modificato con i Regi decreti-legge 3 maggio 1920, n. 545 ; 23 settembre 1920, n. 1315 ; 16 novembre 1925, numero 1705, e 27 ottobre 1922, n. 1475, un ulteriore concorso che non potrà superare l'ammontare dei due terzi della spesa residua detratto il sussidio di cui sopra.

« Il suindicato concorso da concedersi per l'esecuzione dei lavori strettamente necessari, escluse le opere di decorazioni o di abbellimento alle quali potranno solo essere destinate le oblazioni dei privati e delle autorità ecclesiastiche, sarà prelevato dal fondo consolidato di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, e sarà somministrato direttamente dal Ministero dell'interno in base agli stati di avanzamento dei lavori per i quali il Ministero dei lavori pubblici abbia già provveduto alla liquidazione del sussidio, a norma del citato art. 101 del Testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni ».

Art. 8.

L'ispettore superiore del Genio civile delegato dal Ministero dei lavori pubblici per i servizi dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908 esercita anche tutte le attribuzioni, funzioni e facoltà degli ispettori superiore di circolo del Genio civile.

Art. 9.

La somministrazione delle somme concesse in mutuo dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e a comuni, per l'esecuzione di opere dipendenti da terremoti, delegate al Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 13 lettera a) del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, verrà effettuata mediante pagamenti diretti a favore dei singoli creditori o mediante anticipazione di fondi a favore di funzionari delegati, all'infuori di ogni intervento dell'Ente mutuatario e dell'autorità tutoria, in base a richieste del ministro per i lavori pubblici viste dalla ragioneria centrale dell'Amministrazione stessa.

Art. 10.

I proprietari danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908, 2 dicembre 1917, 10 dicembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, 6-7 settembre 1920 potranno presentare domanda di mutuo agli istituti sovventori per la riparazione o la ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti,

fino al 31 dicembre 1926, anche senza la richiesta documentazione che dovrà in ogni caso, essere completata entro il 30 giugno 1927.

Art. 11.

È prorogato al 31 dicembre 1928 il termine di cui all'art. 14 del Regio decreto 17 novembre 1921, n. 1705, già prorogato con l'art. 2 del Regio decreto 20 marzo 1924, n. 439, per quanto si riferisce ai lavori dipendenti dal terremoto del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, 6-7 settembre 1920.

Art. 12.

Sono estese ai danneggiati dai terremoti del 10 settembre e 25 ottobre 1919 le disposizioni di cui ai Regi decreti 27 settembre 1923, n. 2309, e 17 gennaio 1924, n. 75, per la riparazione la ricostruzione dei loro fabbricati.

La spesa all'uopo occorrente sarà prelevata, per ciascuno degli esercizi dal 1926-27 al 1928-29, sui fondi autorizzati con il Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2873, modificato con il Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1627.

Art. 13.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI —
VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 1041, contenente disposizioni per le zone paludive, estromesse e da estromettere dalla laguna di Venezia e da assoggettare a bonifica (N. 663) ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 9 maggio 1926 n. 1041, contenente disposizioni per le zone paludive, estromesse e da estromettere dalla laguna di Venezia e da assoggettare a bonifica ».

Prego l'on. senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 9 maggio 1926, n. 1041, contenente disposizioni per le zone paludive, estromesse e da estromettere dalla laguna di Venezia e da assoggettare a bonifica.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 1041, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 818 ;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuto che nei riguardi igienici ed economici è urgente provvedere alla sistemazione idraulica ed agraria delle zone emerse paludive e malariche situate in gronda alla laguna di Venezia e che per tali scopi occorre anche definire la posizione giuridica degli utenti delle predette zone estromesse e da estromettere dalla conterminazione lagunare, stabilita dal Senato Veneto nel 1791 ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri delle finanze e della giustizia e dei culti ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il Consorzio di esecuzione delle opere di bonifica dei terreni del delta lagunare del Brenta estromessi dal perimetro della laguna di Venezia con Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 818, potrà essere costituito fra gli attuali possessori a titolo di proprietà ancorchè non figurino iscritti in catasto come proprietari.

Le opere occorrenti per tale bonifica sono considerate di prima categoria, essendo i terreni del delta lagunare del Brenta compresi nel territorio indicato al n. 48 della tabella annessa al Testo Unico 30 dicembre 1923, n. 3256. Ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 3 del Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 818, per quanto riguarda il carico della spesa.

Art. 2.

Sotto l'osservanza delle norme del Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 818, è permanentemente sottratta ai divieti sanciti per la coltivazione agricola nel perimetro della laguna di Venezia la zona denominata Cà Deriva fra le Valle Perini e la tenuta detta « I Mazzi ».

Art. 3.

Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge o di altro successivo provvedimento di estromissione dal perimetro lagunare, i possessori degli immobili estromessi non iscritti in catasto ed i possessori di beni per i quali il possesso privato risulti da intestazione catastale non anteriore al 1° settembre 1871 e che vantino sui terreni ragioni di proprietà dovranno esibire la relativa documentazione alla Intendenza di finanza di Venezia o di Padova, perchè nei tre mesi successivi alla scadenza del primo termine sciogla o confermi la riserva di diritto a favore dello Stato presa con l'art. 6 del citato Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 818, e notifichi le sue decisioni agli interessati.

Contro il provvedimento dell'Intendenza ed entro i 15 giorni dalla scadenza del trimestre potrà dall'interessato essere presentato ricorso all'Intendenza rispettiva.

Esso sarà sottoposto al giudizio di un unico collegio arbitrale presieduto dal Primo Presidente della Corte di appello di Venezia o da Magistrato da lui delegato di grado non inferiore a Consigliere di appello, e costituito inoltre da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, e dei lavori pubblici e da due proprietari eletti a maggioranza relativa nel proprio seno dai proprietari della zona iscritti in catasto. Gli arbitri giudicheranno come amichevoli compositori e determineranno il prezzo dei terreni sui quali sia stato riconosciuto un prevalente diritto dello Stato, affinché il possessore, se lo crede, possa farne acquisto.

I beni per i quali il possessore privato risulti da intestazione catastale anteriore al primo settembre 1871 sono liberati da ogni vincolo di cui all'art. 6 del Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 818.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Milano-Bergamo » (N. 664).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Milano-Bergamo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario Silj di darne lettura.

SILJ, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione 29 luglio 1925 per la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada Milano-Bergamo.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1289, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1753, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che ha approvato e resa esecutiva la Convenzione stipulata addì 29 luglio 1925, tra i ministri dei lavori pubblici e delle finanze, in rappresentanza dello Stato ed i legali rappresentanti della Società bergamasca autovie, con sede in Bergamo, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della strada riservata ad autoveicoli con ruote a rivestimento elastico, di allacciamento tra Milano e Bergamo;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di agevolare il completo finanziamento dell'opera;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici; di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 14 della convenzione 29 luglio 1925, il Ministero dei lavori pubblici potrà corrispondere la sovvenzione prevista dall'articolo stesso anche durante l'esecuzione dei lavori, nei limiti di cui appresso, mediante rilascio di singoli certificati di liquidazione di annualità fisse ed invariabili per tutta la durata della concessione.

I detti certificati saranno rilasciati dai Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze in base allo stato di consistenza dei lavori accertato di volta in volta dall'ingegnere capo del Genio civile di Milano, ed avranno per oggetto la garanzia del pagamento, al 1° giugno di ciascun anno, di una quota parte della sovvenzione governativa corrispondente alla quota parte eseguita, al momento dell'accertamento, sul complesso dei lavori, salva la detrazione di due decimi di garanzia, che saranno portati in conto dell'ultimo certificato, da rilasciarsi a saldo della sovvenzione, quando la strada risulterà regolarmente aperta al transito.

Art. 2:

In relazione a ciascun certificato la Società concessionaria potrà effettuare la cessione della somma liquidata col certificato stesso, presso Istituti di credito o Casse di risparmio.

Il Ministero dei lavori pubblici, accettando tale cessione, resta impegnato in qualsiasi ipotesi, non escluse quelle di decadenza o di riscatto di cui agli art. 10 e 11 della convenzione, a pagare integralmente e puntualmente le annualità cedute dalla Società, all'Ente cessionario, che rimane estraneo a qualunque rapporto o vertenza possa sorgere tra la Società cedente e lo

Stato, salvo bene inteso la rivalsa da parte di quest'ultimo verso la Società stessa, ai termini dell'art. 14 della convenzione.

Art. 3

In dipendenza delle disposizioni contenute nel presente decreto i ministri per i lavori pubblici e per le finanze, sono autorizzati ad introdurre, di concerto, le necessarie modifiche nella citata convenzione 29 luglio 1925, specialmente per quanto riguarda i modi di rivalsa di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato a presentare il disegno di legge per tale conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, che reca disposizioni per l'assegnazione di un fondo speciale per la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume » (N. 668).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, che reca disposizioni per l'assegnazione di un fondo speciale per la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, che reca disposizioni per l'assegnazione di un fondo speciale per la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 20 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, e le successive disposizioni in materia:

Considerata la necessità e l'urgenza di far fronte con apposito finanziamento alle gravi condizioni in cui versa la città di Fiume in materia di alloggi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aumento delle somme assegnate per la concessione di contributi statali nel pagamento degli interessi sui mutui occorrenti per la costruzione di case popolari ed economiche, è autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 250,000 a partire dal corrente esercizio 1926-27 e per tutto il periodo di ammortamento di tali mutui, da erogarsi a favore degli Enti indicati nell'art. 7 del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253, che abbiano per scopo la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume, e per i mutui da contrarsi dagli Enti stessi con gli istituti indicati nell'art. 1 del suindicato Regio decreto-legge.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentata al Parlamento per essere convertito in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 852, che autorizza la spesa necessaria per assicurare la viabilità intorno al Santuario della Verna e ad alcuni altri Santuari dell'Italia centrale, e varia il tracciato della strada provinciale di serie n. 19 (Tebro-Casentinese) » (N. 702).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926,

n. 852, che autorizza la spesa necessaria per assicurare la viabilità intorno al Santuario della Verna e ad alcuni Santuari dell'Italia centrale, e varia il tracciato della strada provinciale di serie n. 19 (Tebro-Casentinese) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 9 maggio 1926, n. 852, che autorizza la spesa necessaria per assicurare la viabilità intorno al Santuario della Verna e ad alcuni altri Santuari dell'Italia centrale e varia il tracciato della strada provinciale num. 10 Tebro-Casentinese.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 852, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello delle finanze;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta nella ricorrenza del settimo centenario della morte di San Francesco, di dare al famoso Santuario della Verna e ad altri luoghi che si riannodano alle grandi tradizioni francescane, sicuri ed agevoli accessi;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'andamento generale della strada provinciale Tebro-Casentinese (n. 19 dell'elenco III, tabella B della legge 23 luglio 1881, n. 333) approvato con i Regi decreti 26 giugno 1900 e 12 marzo 1925, è modificato nel tratto tra la Sella delle Capannacce e i pressi del Varco di Chiusi, seguendo un tracciato più a monte per le località Campogiglioso e Dama e per gli abitati della Beccia e di Chiusi in Casentino.

Questa variante, della lunghezza di circa chilometri 10, è segnata in tratti di colore turchino e compresa tra i punti A, B, C dell'unità planimetria che sarà d'ordine Nostro, vistata dal ministro proponente.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a fare costruire, anticipando la relativa spesa, salvo il contributo della provincia di Arezzo nella misura del 50 per cento recuperabile in venti annualità, la variante di cui all'articolo precedente, e il tratto anteriore dall'innesto con la strada di Vallesanta alla Sella delle Capannacce, assumendo a completo suo carico quella parte di maggiore costo che dipenda dalla necessità di ultimare i lavori stessi entro i limiti di tempo ristretti e che sarà determinato a suo tempo.

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a fare costruire a totali sue spese una strada che partendo dalla variante della citata strada provinciale n. 19 nei pressi della località Doccione per Castello di Chiusi e la località Dogana condurrà al Santuario della Verna, innestandosi presso l'entrata di questo alla esistente provinciale di Pieve Santo Stefano.

Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato altresì a sistemare a totali sue spese l'esistente strada comunale di accesso dal comune di Chiusi in Ca-

sentino, per Chitignano alla stazione ferroviaria di Rassina, ed a corrispondere, ove risulti giustificato, congrui premi di acceleramento a quegli enti che abbiano dovuto conferire eccezionale impulso a lavori stradali di loro pertinenza allo scopo di ultimarli contemporaneamente a quelli intrapresi dallo Stato, in virtù del presente decreto, per gli accessi al Santuario della Verna.

Art. 5.

L'esecuzione delle opere indicate negli articoli precedenti potrà essere appaltata mediante trattative private, ovvero ordinata in economia previo soltanto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 6.

Ai comuni di Rieti e di Greccio in provincia di Roma, potranno essere corrisposti sui fondi stanziati al capitolo 112, articolo 7, del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1925-27 ed ai corrispondenti dell'esercizio 1926-27 sussidi straordinari nella misura del settantacinque per cento della spesa ch'essi incontreranno rispettivamente per la sistemazione delle strade di accesso ai Santuari francescani di Fonte Colombo e di Greccio.

Questi sussidi saranno concessi e pagati con le norme del Regio decreto 16 giugno 1904, n. 445.

Art. 7.

Per fare fronte alla spesa dipendente dalle opere previste negli articoli 2, 3, 4 del presente decreto, sono autorizzate le seguenti variazioni nella tabella annessa al Regio decreto 9 marzo 1925, n. 266:

Aumenti:

Opere stradali nell'Italia centrale: « Specie » strade provinciali che si costruiscono dallo Stato	L.	4,500,000
Costruzione e sistemazione di strade per accesso a Santuari francescani e maggiori spese per acceleramento di lavori delle strade predette	»	5,500,000
	L.	<u>10,000,000</u>

Diminuzioni:

Fondo di riserva per la categoria 1 ^a	L.	<u>10,000,000</u>
--	----	-------------------

Il ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con suoi decreti alle corrispondenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

VOLPI

GIURIATI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione dei contratti da parte degli enti costruttori di case popolari » (N. 715).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione dei contratti da parte degli enti costruttori di case popolari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge):

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione di contratti da parte degli enti costruttori di case popolari ed economiche.

ALLEGATO.

Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386 ;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;
Considerata la necessità e l'urgenza di emanare norme per facilitare la stipulazione dei contratti da parte degli Enti costruttori di case popolari di cui all'art. 1 del predetto decreto ;
Sentito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con i ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per l'economia nazionale ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Tanto i contratti occorrenti per la costruzione di case popolari da eseguire ai sensi del Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, quanto quelli di affitto e di vendita delle case stesse a termini dell'art. 4 del citato decreto, oltre a godere di tutte le facilitazioni fiscali, previste dall'art. 28 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, potranno essere stipulati in forma pubblica amministrativa da funzionari degli stessi Enti costruttori all'uopo delegati dai rispettivi presidenti.

I funzionari degli Enti predetti, delegati dai rispettivi presidenti a stipulare atti in forma pubblica amministrativa, dovranno tenere il repertorio speciale degli atti stessi, in conformità alle prescrizioni degli articoli 126 e seguenti della vigente legge sul registro.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — ROCCO
— BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli : ROCCO.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1927

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2186, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti a norma dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 » (N. 735).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre

1926, n. 2186, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti a norma dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario* legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2186, riguardante la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti a norma dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 31 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente necessità di prorogare il termine per la presentazione di domande per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti a favore di coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i ministri per l'interno, per i lavori pubblici e per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per domandare la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti a norma dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del capoverso dell'art. 65 del regolamento approvato con Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, è prorogato fino al 30 aprile 1927. Le Commissioni di cui all'art. 68 del regolamento anzidetto provvederanno intanto sulle domande già presentate.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO — GIURIATI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1593, contenente modificazioni agli articoli 48 e 149 del Testo Unico sull'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 » (Numero 750).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione

in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1593, contenente modificazioni agli articoli 48 e 149 del Testo Unico sull'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1593, contenente modificazioni agli articoli 48 e 149 del testo unico sull'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1593, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 21 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere a transitorie esigenze di servizio delle sezioni distaccate di Corti di appello ;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visti gli art. 48 e 149 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Per esigenze di servizio, su proposta dei capi delle rispettive Corti di appello, potrà disporsi, con decreto ministeriale, la temporanea applicazione di uno o più consiglieri delle Corti medesime alle sezioni distaccate comprese nel distretto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1612, riguardante provvedimenti relativi all'Amministrazione del fondo per il culto » (N. 766).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1612, riguardante provvedimenti relativi all'Amministrazione del fondo per il culto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1612, riguardante provvedimenti relativi all'Amministrazione del Fondo per il culto.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1612, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti per il comune di Urbino, nonchè di sovvenire più largamente l'Amministrazione del fondo per il culto per le spese che essa sostiene per l'istruzione e la beneficenza all'estero ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il contributo a favore del comune di Urbino di cui al decreto commissariale 6 gennaio 1861, n. 740, è stabilito in lire 120,000 delle quali lire 100,000 per l'istruzione in genere.

Art. 2.

Il contributo di cui alla legge 29 giugno 1922, n. 924, a favore dell'Amministrazione del fondo per il culto, è determinato in lire 470,000.

Art. 3.

Con decreto del ministro per le finanze saranno introdotte nel bilancio dello Stato e in quello dell'Amministrazione del fondo per il culto le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto il quale avrà vigore dal 1° luglio 1926.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione al Parlamento del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI,

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 181, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri ed architetti dei professori di disegno architettonico » (N. 768).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 180, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri ed architetti dei professori di disegno architettonico ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 6 febbraio 1927, n. 181, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri ed architetti dei professori di disegno architettonico.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la urgente necessità di prorogare il termine entro il quale le Commissioni indicate nell'art. 68 del regolamento 23 ottobre 1925, n. 2537, devono espletare l'esame delle domande di iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti di coloro che sono contemplati nell'art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e per conseguenza di prorogare altresì il termine di cui all'articolo 70 del regolamento medesimo ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i ministri dell'interno, per i lavori pubblici e per l'istruzione pubblica ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti di coloro che sono contemplati nell'art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, potrà avvenire fino a tutto il 30 giugno 1927 e le domande relative potranno essere presentate non oltre il 30 aprile 1927.

Resta fermo il termine fissato nel Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2186, per la presentazione delle domande di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 della legge medesima.

Le Commissioni di cui all'art. 68 del regolamento 23 ottobre 1925, n. 2537 devono espletare i loro lavori entro il 31 maggio 1927. Nel caso di ricorso dell'interessato, a sensi dell'ultima parte dell'art. 68 e del penultimo capoverso dell'articolo 69 del regolamento medesimo, l'iscrizione nell'albo a seguito della decisione sul ricorso potrà avvenire anche oltre il suindicato termine del 30 giugno 1927.

Il termine del 31 dicembre 1926 stabilito nell'art. 70 del regolamento 23 ottobre 1925, n. 2537, è propagato al 30 giugno 1927.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO — GIURIATI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1525, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1926-27 » (N. 596).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1525, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1926-27 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1525, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1926-27.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 agosto 1926 n. 1525, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 212 dell'11 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 4 maggio 1925, numero 627;

Visto il Regio decreto 30 agosto 1925, numero 1513;

Vista la legge 3 giugno 1926, n. 909;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio 1926-27;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono stabiliti in conformità delle annesse tabelle A, B e C, firmate, d'or-

dine Nostro, dal ministro dell'aeronautica e dal ministro delle finanze.

Il presente decreto, che avrà effetto dal 1° luglio 1926, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Re-

gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

VOLPI

V. — Il Guardasigilli: Rocca.

TABELLA A.

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE CIVILE
DELLA REGIA AERONAUTICA PER L'ESERCIZIO 1926-27

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO.

(Gruppo A).

Grado	4. — Direttore generale	Organico	1
»	6. — Direttori Capi divisione	»	6
»	7. — Capi sezione	»	18
»	8. — Consiglieri	»	22
»	9. — Primi segretari	»	38
»	10. — Segretari	»	40
»	11. — Vice segretari		
			125
			125

RUOLO DEI GEOFISICI.

(Gruppo A).

Grado	6. — Geofisico direttore	Organico	1
»	7. — Geofisici capi	»	4
»	8. — Geofisici principali	»	6
»	9. — Geofisici	»	7
			18
			18

RUOLO DEI RAGIONIERI.

(Gruppo B).

Grado	8. — Ragionieri capi	Organico	10
»	9. — Primi ragionieri	»	17
»	10. — Ragionieri	»	20
»	11. — Vice ragionieri		
			47
			47

RUOLO DEI CAPITECNICI E GEOMETRI.

(Gruppo B).

Grado	8. — Capitecnici principali e geometri principali	Organico	10
»	9. — Primi capitecnici e primi geometri	»	40
»	10. — Capitecnici e geometri	»	19
»	11. — Capitecnici e geometri aggiunti		
			69
			69

RUOLO DEI CARTOGRAFI AEROLOGISTI.

(Gruppo B).

Grado	8. — Cartografi capi	Organico	1
»	9. — Primi cartografi	»	3
»	10. — Cartografi	»	6
»	11. — Cartografi aggiunti	»	7
			<hr/>
			17
			<hr/> <hr/>

RUOLO DEI DISEGNATORI.

(Gruppo B).

Grado	8. — Disegnatori principali	Organico	7
»	9. — Primi disegnatori	»	27
»	10. — Disegnatori	»	18
»	11. — Disegnatori aggiunti		
			<hr/>
			52
			<hr/> <hr/>

RUOLO DEGLI ASSISTENTI DI AEROLOGIA.

(Gruppo B).

Grado	8. — Assistenti capi	Organico	1
»	9. — Primi assistenti	»	2
»	10. — Assistenti	»	4
»	11. — Assistenti aggiunti	»	4
			<hr/>
			11
			<hr/> <hr/>

RUOLO DEGLI ASSISTENTI DEL GENIO AERONAUTICO.

(Gruppo C).

Grado	12. — Assistenti tecnici ed edili	Organico	27
»	13. — Assistenti tecnici ed edili aggiunti	»	10
			<hr/>
			37
			<hr/> <hr/>

RUOLO DEL PERSONALE D'ORDINE.

(Gruppo C).

Grado	9. — Archivisti capi	Organico	20
»	10. — Primi archivisti	»	58
»	11. — Archivisti	»	96
»	12. — Applicati	»	170
»	13. — Alunni d'ordine	»	38
			<hr/>
			382
			<hr/> <hr/>

RUOLO DEL PERSONALE SUBALTERNO.

Primi commessi	Organico	2
Uscieri capi	»	25
Uscieri	»	28
Inservienti	»	13
		<hr/>
		68
		<hr/> <hr/>

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il ministro delle finanze**Il ministro dell'aeronautica*

VOLPI.

MUSSOLINI.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELLA REGIA AERONAUTICA
PER L'ESERCIZIO 1926-1927

CORPO DI STATO MAGGIORE GENERALE.

Grado	3. — Generale di squadra aerea	Organico	1
»	4. — Generali di divisione aerea	»	3
»	5. — Generali di brigata aerea	»	7
»	4. — Generale capo Genio aeronautico	»	1
»	5. — Generale del Genio aeronautico	»	1
»	5. — Generale del Commissariato aeronautico	»	1
»	5. — Generale a disposizione	»	1
			<hr/>
			15
			<hr/> <hr/>

ARMA AERONAUTICA. — *Ruolo combattenti.*

Grado	6. — Colonnelli	Organico	24
»	7. — Tenenti colonnelli	»	44
»	8. — Maggiori	»	86
»	9. — Capitani	»	274
»	10.) — Subalterni	»	888
»	11.) — Subalterni	»	888
			<hr/>
			1,316
			<hr/> <hr/>

ARMA AERONAUTICA. — *Ruolo specializzati.*

Grado	9. — Capitani	Organico	19
»	10.) — Subalterni	»	99
»	11.) — Subalterni	»	99
			<hr/>
			118
			<hr/> <hr/>

CORPO DEL GENIO AERONAUTICO. — *Ruolo ingegneri e specializzati.*

		Organico	
		Ingegneri	Specializzati
Grado	6. — Colonnelli	9	—
»	7. — Tenenti colonnelli	12	—
»	8. — Maggiori	25	—
»	9. — Capitani	64	10
»	10. } — Subalterni	19	31
»	11. }		
		129	41
		170	

CORPO DI COMMISSARIATO. — *Ruoli Commissariato e Amministrazione.*

		Organico	
		Commissariato	Amministr.az.
Grado	6. — Colonnelli	2	—
»	7. — Tenenti colonnelli	7	—
»	8. — Maggiori	14	—
»	9. — Capitani	35	8
»	10. } — Subalterni	62	27
»	11. }		
		120	35
		155	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle finanze
VOLPI.

Il ministro dell'aeronautica
MUSSOLINI.

TABELLA C.

ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI E DELLA TRUPPA
DELLA REGIA AERONAUTICA PER L'ESERCIZIO 1926-27.

GRADO	FORZA			TOTALE
	Arma aeronautica		Genio aeronautico specializzati	
	Combattenti	Specializzati		
Sottufficiali.				
Marescialli di 1 ^a classe	62	169	18	249
Marescialli di 2 ^a classe	72	147	26	245
Marescialli di 3 ^a classe	106	207	40	353
Sergenti maggiori	178	442	57	677
Sergenti	590	835	94	1,519
	1,008	1,800	235	3,043
Truppa.				
Primi avieri	220	2,394	250	2,864
Avieri scelti	70	3,104	310	3,484
Avieri	264	10,976	140	11,380
	554	16,474	700	17,728

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro delle finanze

VOLPI.

Il ministro dell'aeronautica

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Modificazioni alla legge elettorale politica** »
(N. 775).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modificazioni alla legge elettorale politica** ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Oltre a quanto è stabilito negli articoli 105, 109, 118, e 103 della legge elettorale politica, Testo Unico approvato con Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118, modificato dalla legge 1° luglio 1926, n. 1194, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile i condannati alla pena della reclusione o della detenzione per un tempo maggiore di tre anni e gli assegnati al confino di polizia, a termini del testo unico delle leggi pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848.

Per gli ammoniti e vigilati, di cui all'articolo 6, secondo comma della legge 1° luglio 1926, n. 1194, e per gli assegnati al confino di polizia l'incapacità cessa cinque anni dopo compiuto il termine dell'ammonizione, della vigilanza o del confino.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnelli, Albini, Amero D'Aste, Ancona.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bianchi Riccardo, Bocconi, Borghese, Brandolin, Brusati Roberto.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Camerini, Canevari, Cao Pinna, Cassis, Chiappelli, Chimenti, Ciccotti, Cippico, Ciraolo, Cirmeni, Conti, Credaro, Cremonesi, Crispolti.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Noce, De Marinis, De Vecchi, Di Bagno, Di Frasso, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio, Durante.

Ferraris Maggiorino, Fradeletto.

Gallina, Garbasso, Garroni, Gentile, Ginori Conti, Gonzaga, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Lagasi, Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazzoni, Montresor, Morrone, Mortara.

Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Palummo, Pansa, Pantano, Paulucci di Calboli, Peano, Perla, Pestalozza, Pincherle, Pironti, Pitacco, Podesta, Poggi, Pullè.

Rajna, Rava, Ricci Corrado, Ricci Federico, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni.

Salata, Sanjust di Teulada, San Martino, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Silj, Simonetta, Sitta, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Venturi, Venzi, Vigliani, Vitelli, Volpi.

Zäppi, Zippel.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 925);

Senatori votanti	127
Favorevoli	113
Contrari	14

Il Senato approva.

Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 (N. 527);

Senatori votanti	127
Favorevoli	116
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2144, relativo alla istituzione dell'Ente nazionale « L'Italica » per la diffusione della coltura italiana all'estero (N. 434);

Senatori votanti	127
Favorevoli	117
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, concernente provvedimenti circa la disciplina di taluni consumi (N. 669);

Senatori votanti	127
Favorevoli	117
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1254, recante provvedimenti per la tutela della sicurezza pubblica nelle provincie siciliane (N. 691);

Senatori votanti	127
Favorevoli	116
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2295, recante provvedimenti per l'impiego dell'alcool come carburante (N. 755);

Senatori votanti	127
Favorevoli	120
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente alcune modifiche alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, sulla istituzione dell'Opera nazionale « Balilla » per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (N. 777);

Senatori votanti	127
Favorevoli	117
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 71, relativo al contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma (N. 819)

Senatori votanti	127
Favorevoli	107
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, che dà esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, firmato a Sana il 2 settembre 1926 (N. 687);

Senatori votanti	127
Favorevoli	119
Contrari	8

Il Senato approva.

Approvazione dell'Accordo addizionale alla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922, concernente la liquidazione della Cassa postale di risparmio di Vienna, stipulato in Roma fra l'Italia ed altri Stati il 23 febbraio 1925, nonchè

del Protocollo relativo all'Accordo addizionale stesso (N. 696);

Senatori votanti	127
Favorevoli	119
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2372, che modifica il comma 3° dell'art. 7 del Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, sulle tariffe dell'energia elettrica (N. 684);

Senatori votanti	127
Favorevoli	117
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2373, recante disposizioni circa l'autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica (N. 685);

Senatori votanti	127
Favorevoli	119
Contrari	8

Il Senato approva.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ripeto che domani alle ore 15 vi sarà la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Avverto poi il Senato che, per accordo intervenuto tra i ministri competenti e l'Ufficio centrale del Senato, la discussione del disegno di legge sugli usi civici avrà luogo nella seduta di mercoledì; il bilancio dell'Economia nazionale sarà discusso nella seduta di giovedì.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto legge 9 luglio 1926, n. 1594, recante provvedimenti a favore delle località colpite da terremoti (N. 617);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 1041, contenente disposizioni per le zone paludive, estromesse e da estromettere dalla laguna di Venezia e da assoggettare a bonifica (N. 663);

Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Milano-Bergamo (N. 664);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, che reca disposizioni per l'assegnazione di un fondo speciale per la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume (N. 668);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 852, che autorizza la spesa necessaria per assicurare la viabilità intorno al Santuario della Verna e ad alcuni altri Santuari dell'Italia centrale, e varia il tracciato della strada provinciale di serie n. 19 (Tebro-Casentinese) (N. 702);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione dei contratti da parte degli Enti costruttori di case popolari (N. 715);

Conversione in legge del Regio-decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2186, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti a norma dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 (N. 735);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1593, contenente modificazioni agli articoli 48 e 148 del Testo Unico sull'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 (N. 750);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1612, riguardante provvedimenti relativi all'Amministrazione del fondo per il culto (N. 766);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 181, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'Albo degli ingegneri ed architetti dei professori di disegno architettonico (N. 768);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1525, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1926-27 (N. 596);

Modificazioni alla legge elettorale politica (N. 775).

II .Discussioni dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1649, concernente provvedimenti a favore dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezia (N. 638);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, concernente la estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno (N. 657);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1002, concernente l'aggregazione a Napoli dei comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano (N. 713);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna in provincia di Forlì (N. 725);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2124, concernente la soppressione delle cause d'ineleggibilità e di incompatibilità tra le funzioni di deputato al Parlamento e di podestà (N. 737);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 52, concernente l'aggregazione al comune di Verona di cinque comuni limitrofi (N. 749);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 16, recante provvedimenti per la dispensa dal servizio dei magistrati dell'Ordine amministrativo (N. 776);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, riguardante modificazioni alla legge d'ordinamento della Regia Guardia di finanza (N. 599);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1926, n. 887, relativo al contributo dello Stato per i mutui di disoccupazione concessi agli enti locali delle provincie di Belluno e di Udine ed ai comuni lungo il Piave delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza. (Emanato in virtù dell'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1926, n. 129) (N. 600);

Conversione in legge del Regio decreto

5 giugno 1926, n. 956, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1927, il divieto di esportazione del frumento (N. 601);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1157, recante provvedimenti relativi agli atti di concessione concernenti acqua, gas ed energia elettrica (N. 622);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2132, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di sottosegretario Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito (N. 728);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1926, n. 1017, che modifica il regime doganale dei prodotti della pellicceria (N. 640);

Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1215, contenente provvedimenti tributari a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e dell'Istituto nazionale dei cambi (N. 641);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, contenente disposizioni sui finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (N. 643);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1481, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare variazioni al regime dei divieti di importazione (N. 644);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, recante abolizione di talune tasse sugli affari, tra cui alcune speciali istituite durante il periodo bellico e post-bellico, nonché sgravi e riduzioni in materia di imposte dirette e nuove norme per una più equa applicazione, in determinati casi, delle imposte medesime (N. 648);

Determinazione dei limiti fra la giurisdi-

zione ordinaria e quella speciale dell'intendente di finanza in rapporto alle trasgressioni alle disposizioni tributarie (N. 679);

Provvedimenti per la riparazione e la ricostruzione degli stabilimenti industriali danneggiati dall'alluvione del 26 ottobre 1925 in Palermo (N. 680);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza il contributo straordinario di lire 900,000 per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette Arsiero (N. 699);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1429, concernente la conferma in carica dei componenti le Commissioni di 1° e 2° grado per le imposte dirette (N. 705);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, recante l'autorizzazione di impiegare in mutui le disponibilità degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (N. 714);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 1019, recante modificazioni al Regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, che autorizza il Governo del Re a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Roma (N. 719);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente la cauzione dovuta da Casse di risparmio assuntrici della ricevitoria e di esattorie nella stessa provincia (N. 731);

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751 e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 maggio (1924, n. 751 Nn. 185-540);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 774);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 862);

Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite (N. 581);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, recante approvazione della convenzione stipulata con la Società Italiana degli autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di dominio pubblico (N. 753);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 95, relativo alla autorizzazione all'acquisto della villa della Farnesina in Roma da parte dello Stato (Numero 762);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, relativo alla revoca della concessione di una parte dei terreni di monte Mario e dell'ex convento di Sant'Agostino fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925 (N. 778);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, concernente la proroga dei termini per la concessione dei benefici di legge in dipendenza dei terremoti (N. 779);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923 (N. 780);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, recante provvedimenti per l'Amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia (N. 613);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale subalterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (N. 614);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti in materia di credito agrario (N. 616);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina (N. 671);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 1° luglio 1926, n. 1306, concernente il diritto di autore (N. 697);

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia (N. 718);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248, concernente le ricerche di minerali nel Regno e nelle colonie (N. 784);

Autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (N. 859);

Conversione in legge del Regio decreto 26 agosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria (N. 659);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari (N. 717);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2375, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Perugia (N. 792);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2374, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Bari (N. 793);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore (Numero 820);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1207, che abroga il Regio decreto-legge n. 1995 del 23 ottobre 1924, concernente l'esenzione dalle tasse postali ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Erario (N. 651);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento

e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera (N. 667);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2193, concernente provvedimenti per il completamento del porto di Marghera in Venezia (N. 700);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignano e della frazione di Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina (N. 670);

Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero (N. 949);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti del recapito della propria corrispondenza in loco (N. 652);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1209, relativo all'assegnazione straordinaria per la costruzione e l'adattamento di edifici postali-telegrafici (Numero 653);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988 e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali-telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali (N. 686);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono (N. 693);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico (Numero 724);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato (N. 732);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria

supplementare nel limite di un'ora al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi (N. 739);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (N. 789);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo alla ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limite di quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle colonie italiane (N. 656).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli e dai provveditorati alle opere pubbliche (N. 742);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo *War* (N. 608);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili (N. 726);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della suota annua al Tesoro sul provento delle tasse portuali (N. 711);

Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali (N. 788);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali (N. 804).

La seduta è tolta (ore 18).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Martedì 17 maggio 1927

ALLE ORE 15

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle Società cooperative e la istituzione dell'Ente per la cooperazione (N. 829);

Conversione in legge del Regio decreto 20 gennaio 1927, n. 121, contenente modifiche al Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, che erige in Ente morale l'Alleanza Cooperativa Torinese (N. 830);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184, che autorizza la devoluzione a favore della Federazione Nazionale Veterani Garibaldini dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sulle bustine da sigarette di ordinario consumo (N. 831);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla (N. 832);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede la importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale, di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica (N. 834);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1702, che detta norme relative alla concessione di nuove ferrovie in Sardegna (N. 835);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, che approva la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (N. 836);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga fino al 30 giugno 1927, il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscafi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile (N. 838);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente

l'ampliamento della circoscrizione comunale di Predappio (N. 839)

Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedimenti relativi allo spostamento in nuova sede dell'abitato di Predappio, in provincia di Forlì (N. 905);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1926, n. 2245, che dà piena ed intera esecuzione agli atti internazionali seguenti stipulati in Vienna il 30 novembre 1923;

1^o Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Romania ed il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, per il regolamento di diverse categorie di pensioni non regolate dalla Convenzione di Roma del 6 aprile 1922;

2^o Dichiarazioni addizionali alla predetta Convenzione, concluse fra gli Stati medesimi;

3^o Convenzione conclusa fra l'Italia, l'Austria, la Cecoslovacchia, la Romania ed il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, per il regolamento delle pensioni provinciali, comunali e distrettuali (N. 840);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Roma il 25 novembre 1925, tra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria (N. 841);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 34, concernente i seguenti atti addizionali al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico concluso in Roma il 31 ottobre 1925:

1^o Protocollo firmato in Roma il 9 dicembre 1926 fra l'Italia e la Germania, relativo ad errori di redazione constatati nel Trattato di cui sopra;

2^o Scambio di note avvenuto in Roma il 9 dicembre 1926, relativo all'interpretrazione ed all'applicazione di alcune disposizioni del Trattato anzidetto;

3^o Scambio di note italo-germaniche effettuato in Roma, nello stesso giorno 9 dicembre 1926, per l'esecuzione, a titolo di reciprocità dei diritti di vidimazione dei certi-

ficati di origine non rilasciati da autorità governative a ciò autorizzate (N. 844)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869, relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli Istituti di credito fondiario per le quote di ve-tustà e migliorie in dipendenza dei danni di guerra (N. 845);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alle tasse sulle concessioni governative (N. 846);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, sull'ordinamento e funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti (N. 847);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente l'istituzione, in una zona della Sardegna, di una succursale della scuola pratica di meccanica agraria di Roma (N. 848);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, contenente norme sulle promozioni nella magistratura (N. 849);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, contenente provvedimenti per la reggenza delle preture prive di titolare (N. 850);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1623, contenente modificazioni alle tariffe per il servizio delle riscossioni per conto di terzi (N. 851);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, che autorizza il Fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi di bilancio somme fino alla concorrenza di lire 6,000,000 alla Società cooperativa edilizia « Aurelia » (N. 852);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1637, recante agevolazioni per la riscossione di tasse arretrate nelle provincie annesse (N. 853);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672, concernente il riordinamento della Commissione centrale per le imposte dirette (N. 854);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944, concernente l'introduzione di un nuovo termine di commisurazione per la graduazione della tassa di

bollo sulle cambiali con scadenza non superiore ad un mese (N. 855);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2033, concernente la proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1927, agli esattori del decennio 1913-1922 (N. 856);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, concernente provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette (N. 857);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1701, concernente la fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quella di Genova (N. 858);

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1921, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero (N. 863);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali (N. 864);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, per la trasformazione della Società cooperativa « Unione militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria (N. 865);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che reca provvedimenti per la disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 866);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, che integra le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 899);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1784, relativo all'imbarco di ufficiali della Regia marina su piroscafi mercantili (N. 867);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 185, circa provvedimenti relativi al contributo di riscatto

di talune categorie di iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore degli impiegati e salariati degli Enti locali (N. 868);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2194, che approva una convenzione per aumento di escavazione nelle Regie miniere demaniali dell'Elba (Numero 869);

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle gradualì e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili (N. 870);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, concernente l'estensione agli impiegati degli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 51, quarto comma e 52 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57 (N. 872);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443, contenente norme sulla concessione dei servizi pubblici automobilistici (N. 873);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1308, che modifica le disposizioni contenute nell'art. 20 del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, circa la risoluzione delle controversie in materia di assicurazioni sociali nelle nuove provincie (N. 874);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme relative alla liquidazione dei consorzi e delle associazioni cooperative (N. 875);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, recante disposizioni riguardanti il servizio tecnico di artiglieria e 16 dicembre 1926, n. 2122, che istituisce un servizio degli specialisti del genio (N. 918).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche